Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Martedì, 19 dicembre** — **Numero 294**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-31

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO

Si rende noto che i prezzi d'abbonamento alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti - edizione in volumi - per l'anno 1912 sono determinati in lire dodici comprese le spese di posta, per le pubbliche amministrazioni ed impiegati dipendenti ed in lire quattordici comprese le spese di posta, per i privati.

Il termine utile per siffatto abbonamento scade il 31 gennaio 1912.

I non ammessi alla franchigia postale, se contraggono l'associazione dopo tale termine, oltre al prezzo di lire quindici, stabilito per l'intera annata della raccolta, col decreto Ministeriale del 19 marzo 1909, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile successivo, dovranno anche corrispondere la spesa di trasporto.

Le lettere e la corrispondenza concernenti l'associazione alla raccolta dovranno indirizzarsi « Alla direzione dello stabilimento penale (Tipografia delle Mantellate - Servizio delle leggi) in Roma ».

I vaglia e le cartoline vaglia saranno intestati al « Contabile della Tipografia delle Mantellate - Servizio delle leggi - in Roma ».

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **1306** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti la legge, testo unico, 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, e il regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per la esecuzione di essa;

Vedute le proposte per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'esercizio delle tramvie a trazione meccanica presentate dalle società ed imprese esercenti le dette tramvie nel Regno;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio superiore del lavoro;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'esercizio delle tramvie a trazione meccanica extraurbane, annesso al presente decreto, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'esercizio delle tramvie extraurbane a trazione meccanica.

Art. 1.

Per prevenire gl'infortuni degli operai sul lavoro nell'esercizio delle tramvie extraurbane a trazione meccanica dovranno osservarsi le disposizioni seguenti e quelle del regolamento 18 giugno 1899, n. 230.

Dovranno inoltre osservarsi:

a) le disposizioni del regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, approvato con R. decreto 27 maggio 1900, n. 205;

b) le disposizioni del regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano o applicano materie esplodenti, approvato con R. decreto 18 giugno 1899, n. 232;

c) le disposizioni del regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle miniere e cave, approvato con R. decreto 18 giugno 1899, n. 231;

d) le disposizioni degli altri regolamenti per la prevenzione degli infortuni, che saranno emanati in esecuzione della legge testo unico 31 gennaio 1904, n. 51;

in quanto le amministrazioni tramviarie eseguiscano direttamente lavori della specie di quelli contemplati nei regolamenti di cui alle lettere precedenti.

Art. 2.

L'esercente deve vietare al personale addetto all'esercizio delle tramvie:

a) di salire sui veicoli o sui locomotori o discenderne quando siano in corsa;

b) di attraversare i binari quando più veicoli sono in movimento, introducendosi fra i medesimi;

c) d'introdursi fra due veicoli, quando sono entrambi in movimento, sia per agganciarli e sganciarli, sia per tenderli o allentarli;

d) di collocarsi, per la spinta dei carri nelle manovre a braccio, framezzo a due veicoli e di appoggiarsi ai dischi dei respingenti del veicolo in movimento;

e) di aggrapparsi e sostenersi sui respingenti e sui tiranti di scartamento dei veicoli in movimento e di camminare durante la corsa del treno lungo le banchine delle carrozze, salvo per esigenze straordinarie di sicurezza del treno stesso o per soccorso ai viaggiatori;

f) di stare o camminare sul cielo dei veicoli mentre essi sono in movimento;

g) di stare o camminare durante le manovre in mezzo ai binari dinanzi a colonne di carri in movimento, invece che lateralmente e a debita distanza;

h) di rimanere per la preparazione, l'accensione o lo spegnimento dei lumi, sul cielo delle carrozze durante la corsa del treno.

Art. 3.

L'esercente deve prescrivere che durante la notte ogni agente preposto alle manovre o che debba per ragioni di servizio percorrere quelle parti di linea che non sono illuminate a cura dell'esercente o dell'ente proprietario della strada, sia fornito di lanterna di servizio accesa.

Art. 4.

Le stazioni, i depositi, le officine ed i magazzini devono essere forniti di stanghe, di funi, di ponti mobili, di cunei per inzeppare le ruote dei veicoli o di altri mezzi, e ciò in quanto occorra per le ordinarie esigenze del servizio per il carico, il trasporto e lo scarico a braccia dei materiali e delle merci, che per il loro volume o peso richiedono l'opera di più agenti.

Art. 5.

I portoni dei magazzini merci, delle rimesse-locomotive, e delle rimesse-vetture, che si aprono a battenti, devono essere muniti di appositi ganci di arresto o di altri mezzi, per essere fermati dal personale incaricato dell'apertura dei locali.

Art. 6.

Le caprie, le gru fisse e scorrevoli ed i carri-gru devono avere in modo chiaro ed appariscente l'indicazione della loro portata, e come gli argani ed i burberini, essere muniti di freno o di altro mezzo atto ad arrestare il movimento.

I carri-gru debbono anche portare l'indicazione di massimo carico che possono sollevare senza l'uso delle tanaglie.

L'esercente deve prescrivere:

a) che l'agente, il quale dirige la manovra, prima di procedere al sollevamento dei carichi, si assicuri del buono stato di manutenzione del meccanismo e se trovasi in condizione di funzionare regolarmente;

b) che il carro dei carri-gru sia assicurato alle rotaie per mezzo delle apposite tanaglie, quando il peso da sollevare lo richieda;

c) che i carri da sollevare non superino mai la portata del meccanismo;

d) che il detto agente, in ogni manovra, si accerti pure che non vi siano accavallamenti o raggruppamenti delle catene, e che sieno evitati gli strappi nel sollevamento, ed ogni acceleramento di velocità nella discesa dei carichi;

e) che sia vietato di rimanere sotto il carico sollevato, sia nella salita che nella discesa, e di abbandonare il meccanismo con un carico sospeso;

f) che, ultimata ogni manovra, l'agente che l'ha diretta curi che il gancio di sollevamento del meccanismo manovrato sia lasciato in posizione tale da non essere urtato dai veicoli circolanti nella stazione;

g) che i meccanismi sovra indicati siano assoggettati almeno ogni 5 anni alle opportune prove di resistenza.

Art. 7.

L'esercente deve prescrivere che il carico e lo scarico dei materiali e delle merci non siano fatti mentre i veicoli sono in movimento, e che il peso caricato sui veicoli non superi le loro portata.

Art. 8.

L'esercente deve prescrivere che i grossi recipienti di scorta, contenenti liquidi infiammabili per l'illuminazione di locali, per la lubrificazione delle macchine o per altri usi, siano custoditi in locali destinati esclusivamente a questo scopo.

Con avviso, affisso all'esterno dei locali stessi, deve vietare agli agenti di accedere o avvicinarsi ad essi con lumi a fiamma non protetta da vetri o da altri mezzi.

Deve inoltre proibire di usare lumi a fiamma libera anche nei locali di deposito della benzina, del petrolio, della neolina o di altri liquidi infiammabili, o dove sono regolatori di produzione o serbatoi del gas.

In questi locali, come in genere nei magazzini destinati al deposito delle merci, deve essere vietato di fumare.

Art. 9.

L'esercente deve prescrivere che pel disgelo dei rubinetti dei serbatoi per il gas compresso o per la benzina non sia permesso l'uso del fuoco o della fiamma.

Art. 10.

I rifornitori debbono essere provvisti di scale sicure, fisse o mobili, per accedere ai pozzi o alle cisterne, alle trombe e alle vasche.

I pozzi o le cisterne che si aprono a livello del suolo e gli scavi per lavori nelle stazioni debbono essere provvisti di ripari.

Art. 11.

I tiranti dei deviatoi ordinari, sui quali è frequente il passaggio del personale, debbono essere coperti con custodie metalliche.

Art. 12.

Quando i binari destinati permanentemente alla riparazione ed al rialzo dei veicoli siano allacciati direttamente a binari di corsa o di manovra, il deviatoio di allacciamento deve essere chiuso a chiave, e la chiave deve essere affidata al capo stazione o a chi per esso.

Art. 13.

I binari delle stazioni, sui quali si eseguono riparazioni ai veicoli, debbono essere protetti, durante l'esecuzione dei lavori, con segnali di fermata.

I lavori che si eseguono entro le stazioni devono essere protetti con segnali e deve essere prescritto ai macchinisti di rispettare i segnali medesimi.

Art. 14.

L'esercente deve prescrivere che lo sgombro delle nevi dalle grandi tettoie si faccia, liberando dapprima le scale di accesso e le passerelle, ove queste esistono, poi le falde del lucernario e la parte superiore delle campate cieche, e da ultimo i fianchi e le doccie, procedendo in modo da non compromettere l'equilibrio dei carichi.

Art. 15.

L'esercente deve prescrivere ai capi stazione di allontanare dal servizio gli agenti che diano segni manifesti di non essere in condizioni normali di mente o di corpo.

Art. 16.

L'esercente deve prescrivere che le manovre con locomotori siano eseguite con velocità limitata in relazione ai mezzi di frenatura, in modo da permettere sempre la fermata in pochi istanti e in breve tratto di via: ciò specialmente di notte, in tempo di nebbia e quando la macchina si accosta a un treno già pronto per la partenza.

I locomotori destinati alle manovre e quelli circolanti temporaneamente sui binari di stazione debbono, durante la notte, avere acceso un fanale nel senso della marcia od essere preceduti da un agente munito di fanale.

Art. 17.

I treni, detti di gravità, devono avere sempre un numero di freni manovrati, sufficienti ad arrestare il treno in qualsiasi punto della corsa e con qualunque condizione atmosferica.

Art. 18.

L'esercente deve prescrivere al capo della stazione nella quale ha origine un treno che, prima di dare al capo conduttore l'ordine di partenza, si assicuri che il treno si trovi in ogni sua parte, per quanto riguarda l'agganciamento, la frenatura e i segnali, nelle condizioni richieste per la sicurezza del treno stesso; che gli agenti di scorta al medesimo siano pronti per salire al loro posto, e che nessuno si trovi sopra, sotto, o fra i veicoli.

L'esercente deve inoltre prescrivere che qualora un operaio od altro agente debba portarsi sotto a qualche veicolo di un treno elettrico, il guidatore di quest'ultimo, senza abbandonare il proprio posto in cabina, consegni a detto operaio o agente la manovella di commutazione.

Art. 19.

L'esercente deve far obbligo al capo conduttore del treno di allontanare dal servizio del treno stesso gli agenti che diano segni manifesti di non essere in condizioni normali di mente o di corpo, e di accertarsi che gli agenti siano forniti degli attrezzi prescritti.

Art. 20.

L'esercente deve prescrivere:

a) che il macchinista, se per una qualsivoglia cagione un treno debba fermarsi sotto una galleria, si astenga, per quanto è possibile, dal caricare il fuoco, come anche da ogni altra operazione che possa viziare l'aria del sotterraneo e facilitare l'asfissia;

b) che entro le gallerie in cui si sono verificati con qualche frequenza casi di asfissia, anche soltanto incipiente, la prescritta visita all'armamento debba essere per ogni tronco eseguita da una coppia di guardiani, anzichè da un guardiano solo.

Art. 21.

L'esercente deve prescrivere che non sia aumentato il carico delle valvole di sicurezza delle locomotive in pressione, e che non sia messo ostacolo al libero funzionamento delle valvole stesse.

Solo in caso di guasto ad una delle bilancie, si potrà permettere di assicurarne la leva limitatamente a quanto è strettamente necessario per moderare la perdita di vapore, tanto da poter giungere alla prossima stazione provveduta di locomotiva di riserva.

Art. 22.

L'esercente deve proibire di far muovere un treno materiali prima che tutti gli operai vi abbiano preso posto, e deve vietare agli operai di salire o di stare in piedi sui carri o di stare seduti sulle sponde dei carri stessi, o di muoversi dal proprio posto quando il treno è in movimento.

Nel caso in cui si debbano distaccare i veicoli dal treno su tronchi di linea con pendenza superiore al 6 per mille, la colonna dei veicoli da distaccare deve essere provvista di un numero di freni adeguato alla massima pendenza del tratto di discesa sino alla prossima stazione, e, durante la fermata, oltre che con la chiusura dei freni, si deve assicurare la colonna con barre o zeppe.

Art. 23.

I vani delle porte dei bagagliai, nei compartimenti destinati al personale, debbono essere provvisti di sbarre di sicurezza o di maniglie interne, alle quali il personale possa tenersi, occorrendo, durante la corsa dei treni.

Art. 24.

I posti riservati ai frenatori dei veicoli, se aperti verso l'interno dei binari, devono essere muniti di appositi ripari. Per i veicoli già in servizio si provvederà a misura che essi entreranno nelle officine per riparazione; e in ogni caso entro un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Art. 25.

L'esercente deve vietare ai guardiani di attraversare i binari quando il treno sta per sopraggiungere, anche se ciò si volesse fare per collocarsi dalla parte della linea eventualmente assegnata alla segnalazione normale.

Art. 26.

Davanti alle porte delle case cantoniere, delle garette dei deviatoi e in genere dei fabbricati di pertinenza dell'amministrazione esercente, vicino ai binari di corsa che si aprono verso di essi nei tratti in sede propria, devono impiantarsi muretti, sbarre o altri ripari per impedire agli agenti di attraversare direttamente il binario.

Art. 27.

L'esercente deve prescrivere:

a) che nessun lavoro di natura tale da interrompere o alterare la regolarità dell'armamento di una tramvia possa essere incominciato, prima che alle distanze prescritte, e in ambedue le direzioni della medesima, siano stati collocati i segnali di fermata;

b) che i lavori lungo la linea, i quali richiedano precauzioni per la circolazione dei treni, siano protetti con segnali.

Art. 28.

L'esercente deve prescrivere che il macchinista dia il segnale di avviso col fischio, ovvero con altri mezzi acustici, quando questi ultimi, con l'autorizzazione del Governo, sieno stati sostituiti al fischio:

a) prima di mettere in moto il locomotore;

b) in vicinanza dei passaggi a livello di grande traffico, delle stazioni, delle curve di piccolo raggio, degli scavi profondi ed estesi che siano in curva, come dei tratti in cui da piante, da case o da altri ostacoli sia intercettata la visuale, e ogni qual volta vegga sul binario persone o bestiame;

c) all'avvicinarsi sul luogo ove si eseguono lavori, entro stazioni o lungo la linea, nei quali casi i segnali d'avviso devono essere ripetuti per richiamare l'attenzione del personale addetto ai lavori medesimi.

Art. 29.

Gli scavi, in prossimità dei binari, in esercizio, debbono essere eseguiti a tratti e dopo che siano stati assicurati i binari stessi con puntellature, sottomurazioni od altro.

Art. 30.

L'esercente deve prescrivere che, occorrendo di rimuovere sui ponti metallici i due marciapiedi laterali e la copertura dell'interbinario, sia formato, per gli agenti ed operai che devono transitare lungo la linea, un solido passaggio provvisorio di larghezza non minore di un metro, che sia illuminato di notte e che il lavoro di rimozione dei marciapiedi e della copertura sia segnalato come all'art. 27. Qualora il tratto nel quale cade il ponte metallico non sia in sede propria, il passaggio deve essere custodito da apposito guardiano anche durante la notte.

Art. 31.

La strada deve essere tenuta, sino a distanza di m. 0,80 dalla linea di massima sporgenza del materiale mobile, sgombra da ogni oggetto mobile. Sono eccettuati gli attrezzi e materiali pei lavori giornalieri della manutenzione, purchè non impediscano il libero e sicuro transito dei convogli.

I veicoli depositati nelle vie di scarto, che comunicano immediatamente coi binari principali, devono essere assicurati e impediti di muoversi.

I locomotori ed i veicoli non devono rimanere sulle vie destinate alla circolazione di convogli, salvo che siano protetti da opportuni segnali.

Art. 32.

I carrelli per la manutenzione debbono essere muniti di freno e portare scritta, sui longaroni, in cifre appariscenti, la indicazione della loro portata; se poi sono destinati ad essere attaccati in coda ai treni debbono essere anche muniti d'organo d'attacco approvato dall'ufficio tecnico governativo che invigila sulla regolarità e sicurezza dell'esercizio.

L'esercente deve prescrivere:

a) che i carrelli non possano circolare che con la scorta e sotto la responsabilità del sorvegliante o del capo-squadra (brigadiere) del tronco, o di altro agente autorizzato;

b) che i carrelli debbono circolare con velocità non superiore a quella stabilita dai regolamenti, e procedere con ogni precauzione, specialmente nelle forti discese ed in corrispondenza dei passaggi a livello, che debbano essere ricoverati in una stazione o rimossi dal binario, almeno 10 minuti prima dell'ora fissata per l'arrivo o per il passaggio di un treno;

c) che le portate indicate sui carrelli non sieno oltrepassate nel carico, il quale deve esser fatto con tutte le cautele necessarie, assicurando inoltre i materiali pesanti e voluminosi, in modo che non possano rovesciarsi per via;

d) che i carrelli debbano essere provvisti di catene con lucchetto o di altro mezzo idoneo a impedire che essi siano arbitrariamente fatti uscire dai binari dove si trovano depositati e messi in circolazione;

e) che sia proibito agli agenti di sedersi nella parte anteriore dei carrelli con le gambe penzoloni, e che sia proibito agli agenti di stare in piedi, fatta eccezione per quelli addetti ai segnali ed alla manovra del freno e delle manovelle.

Art. 33.

L'esercente deve pubblicare l'elenco delle merci pericoloso e nocive, distinte in categorie e gruppi, in relazione al regolamento pel trasporto di dette merci sulle ferrovie dello Stato.

Art. 34.

L'esercente deve espressamente vietare:

a) di accettare pel trasporto le merci esplosive e fulminanti delle categorie 12ª, 13ª e 14ª, prima del momento in cui se ne possa fare l'immediato inoltro, salvo che esse debbano spedirsi con treni notturni, nel qual caso si potranno accettare soltanto due ore prima del tramonto del sole e solamente nelle stazioni chiuse da recinto fuori della pubblica via;

b) di caricare e trasportare a spalla d'uomo i corrosivi della 2ª categoria (gruppo 1°), i tensivi della 7ª categoria (gruppo 3°), gl'infiammabili delle categorie 9ª e 10ª (gruppo 2°) e gli esplosivi e fulminanti delle categorie 12ª, 13ª e 14ª;

c) di effettuare il deposito ed il carico promiscuo fra i corrosivi della categoria 2ª (gruppo 1°), i combustibili della 9ª e 10ª categoria e gli esplosivi e fulminanti con prodotti chimici infiammabili ed esplodenti rispettivamente, e così pure fra gli esplosivi della categoria 11ª e quelli delle categorie, 12ª, 13ª e 14ª e fra i combustibili della 4ª categoria con acidi clorico e nitrico, e con merci delle categorie 6ª e 10ª;

d) di caricare in carri chiusi i corrosivi e veleni liquidi (categoria 2ª, gruppo 1°); ed in carri aperti i corrosivi e i veleni solidi (categoria 2ª, gruppo 2°), gl'infiammabili della 10ª categoria e gli esplosivi o fulminanti;

e) di effettuare manovre a spinta dei carri contenenti esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª;

f) di adoperare il freno nei veicoli contenenti merci infiammabili della 9ª categoria e merci esplosive delle categorie 12ª, 13ª e 14ª;

g) di collocare i carri contenenti combustibili della 4ª categoria presso altri contenenti infiammabili delle categorie 8ª, 9ª e 10ª, ed esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª.

Art. 35.

L'esercente deve prescrivere:

a) che tutti i carri indicati nella lettera *g*) dell'articolo 34 siano collocati più lontani che sia possibile dalla locomotiva a vapore e che siano separati, mediante almeno un carro chiuso, vuoto o carico di materia inerte, dalle carrozze viaggiatori, e che quando le merci esplosive delle categorie 12ª, 13ª e 14ª siano trasportate con treni merci, i carri che le contengono siano preceduti almeno da due carri e seguiti almeno da un carro, chiusi, vuoti o carichi di materia inerte;

b) che le pareti esterne dei carri contenenti merci delle categorie 2ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª portino un cartello con la scritta rispettivamente di corrosivi o veleni, infiammabili od esplosivi.

Art. 36.

L'esercente deve prescrivere che pel trasporto delle merci esplosive fulminanti (categorie 12ª, 13ª e 14ª) si adoperino carri provvisti di molle di sospensione e di repulsione, preferibilmente coperti di zinco, senza freno, e se l'avessero, ne dev'essere impedito assolutamente l'uso con applicazione di piombi, facendo apposita annotazione sul foglio di corsa. Deve inoltre essere assolutamente accertato, che tali carri chiudano bene; che non abbiano aperture o fessure per le quali possano entrare faville, che non vi siano chiodi, viti o altre sporgenze che possano, durante il viaggio, danneggiare gl'imballaggi.

Il carico e lo scarico non deve mai farsi di notte, senza speciale autorizzazione dell'esercente; e quando non potesse esser fatto sui binari lontani da quelli di corsa, se ne dovrà dare avviso, per mezzo della precedente stazione di fermata, ai machinisti, acciocchè, nel passare per le stazioni nelle quali si trovassero queste merci, non aprano la porta del fornello per alimentare il fuoco, e tanto meno per nettarlo.

L'esercente deve provvedere in ogni caso perchè la consegna abbia luogho non più tardi di due ore dall'arrivo in stazione.

Art. 37.

L'esercente deve prescrivere che, quando partono spedizioni di materie esplosive e fulminanti delle categorie 12ª, 13ª e 14ª, il capo della stazione di origine avvisi le stazioni successive, fino e compresa quella di destinazione.

Art. 38.

L'esercente deve prescrivere che i carri contenenti materie esplosive delle categorie 12ª, 13ª, 14ª, siano sorvegliati nelle stazioni da un manovale, e durante il viaggio da uno degli agenti del treno.

A questi agenti sarà fatto obbligo di aver cura che nessuno si avvicini con fuochi, con sigari accesi e simili, e di non permettere ad alcuno di salire sui carri contenenti queste materie.

Art. 39.

L'esercente deve prescrivere che della giacenza in stazione, nella quantità e qualità determinate dalla legge, di merci esplosive appartenenti all'amministrazione militare, e ai privati, sia informata sempre l'autorità di pubblica sicurezza, alla quale spetta di decidere se della custodia e sorveglianza delle medesime debbano essere incaricati anche i propri agenti.

Art. 40.

Nelle tramvie a trazione elettrica l'esercente deve prescrivere:

a) che sia vietato di toccare qualsiasi filo delle condutture elettriche che eventualmente fosse caduto, salvo il caso di disposizioni in contrario dell'esercente;

b) che le riparazioni ai guasti delle condutture elettriche siano dirette da apposito agente, previamente autorizzato dall'esercente

c) che sia vietato di toccare la terza rotaia agli agenti non autorizzati dall'esercente;

d) che i lavori di manutenzione o di riparazione dell'armamento del corpo stradale che richiedessero spostamenti della terza rotaia o dei supporti isolanti che la sostengono, o che costituissero pericolo per gli operai che venissero in contatto con la medesima, siano sempre diretti da apposito agente autorizzato dall'esercente.

Art. 41.

I pali, le mensole e gli altri sostegni per conduttori sui quali si abbiano potenziali pericolosi, devono essere muniti di ripari atti ad impedire che si acceda ai conduttori stessi senza l'aiuto di scale mobili o di mezzi analoghi.

Speciali disposizioni di sicurezza devono adottarsi nei tratti dove i conduttori possano essere toccati dagli agenti telegrafici e telefonici in servizio.

Art. 42.

L'esercente deve prescrivere:

a) che il guidatore dei treni elettrici prenda posto nella cabina anteriore, nella direzione del movimento, con divieto di retrocedere senza cambiare cabina;

b) che in qualsiasi caso e per qualsiasi motivo il guidatore dei treni elettrici non debba abbandonare la cabina senza prima aver fermato il treno, ritirata la manovella di commutazione e chiusi i freni;

c) che in nessun caso il personale dei treni possa aprire il *controller* o i motori o toccar qualsiasi parte elettrica percorsa da corrente, senza prima aver abbassato l'asta di *trolley* o l'archetto di presa della corrente, qualora la conduttura di alimentazione sia aerea, oppure, nel sistema di presa con terza rotaia, senza prima aver isolato i pattini della terza rotaia a mezzo di appositi cunei di legno.

Art. 43.

Nelle principali stazioni, in ogni officina e deposito locomotive devono esser mantenute cassette sempre fornite dei medicinali e del materiale necessario per l'immediata medicazione antisettica delle ferite per infortunio sul lavoro.

Art. 44.

L'esercente deve fare un estratto di quelle disposizioni concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro le quali devono essere osservate dai suoi agenti considerati operai ai sensi della legge, testo unico 31 gennaio 1904, n. 51. Ciascun agente in servizio permanente riceve, a cura dell'esercente, una copia dell'estratto, ed attesta colla firma o col segno di croce, alla presenza di due testimoni, che possono anche appartenere al personale dell'amministrazione, di averlo ricevuto.

Per gli altri agenti si provvede mediante affissione degli estratti nelle stazioni, nelle officine e nei depositi.

Art. 45.

Per l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento la vigilanza governativa è esercitata dall'ufficio speciale delle ferrovie per mezzo dei circoli ferroviari d'ispezione, a norma dall'art. 137 del regolamento per l'esecuzione della legge, testo unico, 31 gennaio 1904, n. 51, approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141.

Art. 46.

Il presente regolamento entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro di agricoltura, industria e commercio

NITTI.

Il numero 1285 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 agosto 1891, n. 483, sull'ordinamento dei magazzini di vendita, degli spacci all'ingrosso e delle rivendite dei generi di privativa;

Visto l'art. 64 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1901, n. 399, per la esecuzione della legge sulla privativa dei sali e tabacchi;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti spacci all'ingrosso dei sali e tabacchi, con sede rispettivamente a:

Bono - San Giovanni Valdarno.
Fossano - Gerace Marina.
Serra San Bruno - Argegno.
Laurenzana - Paesana.
Omegna - Pitigliano.
Rosarno - San Marcello Pistoiese.
Dogliani - Ovada.

Art. 2.

I magazzini di vendita attualmente vacanti di titolari in: Alcamo - Broni - Carmagnola - Cento - Cesena - Chiavari - Cividale - Gallarate - Lanzo Torinese - Licata - Luino - Mondovì - Montagnana - Montepulciano - Pescia - Pietrasanta - Pizzighettone - Pontecorvo - Rapallo - San Giovanni in Persiceto - Savona - Senigallia - Spoleto - Vigevano - Voltri, sono convertiti in spacci all'ingrosso.

Art. 3.

Sono approvate le due annesse tabelle *A* e *B*, viste, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze, e che stabiliscono la prima i magazzini di deposito delle privative ai quali i nuovi spacci suddetti vengono aggregati pel prelevamento dei generi di monopolio, la seconda la circoscrizione che viene assegnata a ciascuno degli spacci medesimi.

Il ministro proponente determinerà il giorno in cui dovranno avere effetto le premesse disposizioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Tabella **A**.

TABELLA indicante i magazzini di deposito delle privative, cui vengono aggregati alcuni spacci all'ingrosso dei sali e tabacchi pel prelevamento dei generi.

	SEDE DELLO SPACCIO	PROVINCIA	Magazzino di deposito al quale viene aggregato per i		
			sali e tabacchi	sali	tabacchi
1	Ovada	Alessandria	—	Genova (Porto) e (1) Sampierdarena (Deposito)	Sampierdarena.
2	San Giovanni Valdarno	Arezzo	Firenze	—	—
3	Serra San Bruno	Catanzaro	Pizzo	—	—
4	Argegno	Como	Milano	—	—
5	Dogliani	Cuneo	—	Savona	Torino.
6	Fossano	Cuneo	—	Savona	Torino.
7	Paesana	Cuneo	—	Savona	Torino.
8	San Marcello Pistoiese	Firenze	—	Livorno e Volterra (2)	Firenze.
9	Pitigliano	Grosseto	—	Livorno e Volterra (2)	Livorno.
10	Omegna	Novara	Novara	—	—
11	Laurenzana	Potenza	Salerno	—	—
12	Gerace Marina	Reggio Calabria	—	Catanzaro Marina e Reggio Calabria (3)	Catanzaro Marina.
13	Rosarno	Reggio Calabria	Pizzo	—	—
14	Bono	Sassari	—	—	Cagliari.

(1) Leva a Genova (Porto) il sale comune. — (2) Leva a Volterra il sale macinato raffinato e pastorizio. — (3) Leva a Reggio Calabria il sale marino.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
FACTA.

Tabella B.

TABELLA indicante la sede e la circoscrizione di alcuni uffici di vendita di nuova istituzione.

SEDE dell'ufficio di vendita	COMUNI e frazioni di comuni che ne costituiscono la circoscrizione	PROVINCIA	CIRCONDARIO
	Provincia di Alessandria.		
Ovada — Genova (Porto) e Sampierdarena (Deposito per i sali)	Carpeneto — Cassinelle — Cremolino — Molare (meno la frazione Albicella aggregata all'ufficio di Acqui) — Montaldo Bormida — Rocca Grimalda — Trisobbio	Alessandria	Acqui
Sampierdarena per i tabacchi	Belforte Monferrato — Casaleggio Boiro — Castelletto d'Orba — Lerma — Montaldeo — Mornese — Ovada — Silvano d'Orba — Tagliola		Novi Ligure
	Campoligure — Rossiglione	Genova	Genova
	Provincia di Arezzo.		
San Giovanni Valdarno — Firenze (sali e tabacchi)	Bucine — Cavriglia — Loro Ciuffenna (meno le frazioni Rocca, San Giustino, Barro, aggregate all'ufficio di Arezzo) — Montevarchi — Pian di Scò — San Giovanni Valdarno — Terranova Bracciolini — Castelfranco di Sopra — Figline Valdarno (meno la frazione Brollo, aggregata all'ufficio di Firenze 2° C.) — Reggello (frazioni Cascio, Vaggio, Montanino)	Arezzo Firenze	Arezzo Firenze
	Provincia di Catanzaro.		
Serra San Bruno — Pizzo sali e tabacchi	Cardinale — Torre Ruggero.	Catanzaro	Catanzaro
	Fabrizia — Nardò di Pace — Brognaturo — Mongiana — Serra San Bruno — Simbario — Spadola — Gerocarne — Pizzoni — San Nicola da Crissa — Soriano Calabro — Sorianello — Vallelonga — Vazzano.		Monteleone C.
	Provincia di Como.		
Argegno — Milano sali e tabacchi	Argegno — Blessagno — Briennio — Casasco d'Intelvi — Castiglione d'Intelvi — Cerano d'Intelvi — Calonno — Pizzasco — Laino — Lanzo d'Intelvi — Lenno — Ossuccio — Pellio di Sopra — Pigra — Ponna — Ramponio — San Fedele — Sala Comacina — Scaria — Schignano — Verna.	Como	Como
	Provincia di Cuneo.		
Dogliani — Savona sali Torino tabacchi	Cissone — Monchiero — Monforte d'Alba — Novello — Serravalle delle Langhe — Somano — Roddino — Belvedere delle Langhe — Bonvicino — Dogliani — Farigliano — Lequio Tanaro — Murazzane — Piozzo.	Cuneo	Alba Mondovì

SEDE dell'ufficio di vendita	COMUNI e frazioni di comuni che ne costituiscono la circoscrizione	PROVINCIA	CIRCONDARIO
Fossano — Savona sali Torino tabacchi	Fossano.	Cuneo	Cuneo
	Bene Vagienna — Salmour — Sant'Albano Stura — Trinità — Villafalletto (frazione Gerbola) — Vottignasco.	»	Mondovì
Paesana — Savona sali Torino tabacchi	Barge (meno la frazione Galleane aggregata all'ufficio di Saluzzo) — Crissolo — Oncino — Ostana — Paesana — Sanfront.	Cuneo	Saluzzo
	Provincia di Firenze.		
San Marcello Pistoiese — Volterra e Livorno sali Firenze tabacchi	Bagni di Lucca (frazioni Lucchio) — Vico Pancellorum — Val di Lima	Lucca	Lucca
	Fiumalbio	Modena	Pavullo
	Cutigliano — Piteglio (meno la frazione Calamecca e la località Casa di Monte aggregate all'ufficio di Pistoia e le frazioni Crespole e Lanciale aggregate all'ufficio di Pescia) — San Marcello Pistoiese.	Firenze	Pistoia
	Provincia di Grosseto.		
Pitigliano — Volterra e Livorno sali Livorno tabacchi	Manciano — Pitigliano — Sorano — Acquapendente — Grotte di Castro — Gradoli — Latera — Onano — Proceno	Grosseto Roma	Grosseto Viterbo
	Provincia di Novara.		
Omegna — Novara sali e tabacchi	Armeno — Borgomanero — Cesara — Coiromonte — Nonio — Pettenasco	Novara	Novara

SEDE dell'ufficio di vendita	COMUNI e frazioni di comuni che ne costituiscono la circoscrizione	PROVINCIA	CIRCONDARIO
	Sovazza		
	Campello Monti	Novara	Varallo
	Agrano — Cireggio — Crana Gattugno — Crusinaldo — Fornero — Forno — Germagno — Loreglia — Luzzagno — Massiola — Casale Corte Cerro — Omegna — Ornavasso — Quarna Sopra — Quarna Sotto — Sambughetto.	»	Pallanza
	Provincia di Potenza.		
Laurenzana — Salerno sali e tabacchi	Calvello — Corleto Perticara — Guardia Perticara — Laurenzana — Anzi — Castelmezzano — Pietrapertosa — Gorgoglione.	Potenza »	Potenza Matera
	Provincia di Reggio Calabria.		
Gerace Marina — Reggio Calabria sali — Catanzaro Marina sali e tabacchi	Agnana Calabra — Antonimina — Ardore — Canolo — Ciminà — Gerace Marina — Gerace Superiore — Portigliola — Siderno Marina — Sant'Ilario dell'Ionio.	Reggio Cal.	Gerace Marina
Rosarno — Pizzo sali e tabacchi	Limbadi — Nicotera — S. Calogero — Dinami — Anoia — Feroleto della Chiesa — Galatro — Polistena (frazione Melicucco) — Caridà — Candidoni — Laureana di Borello — Serrata — San Pier Fedele — Rosarno	Catanzaro Reggio Cal.	Monteleone C. Palmi
	Provincia di Sassari.		
Bono — Cagliari tabacchi	Bottidda — Burgos — Esporlatu — Illorai — Anela — Benetutti — Bono — Bultei — Nule	Sassari	Ozieri
	Batolana — Lei — Osidda	»	Nuoro

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
FACTA.

Il numero 1316 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le domande in data 30 settembre 1905, e 21 novembre 1906, con le quali la Società elettrica bresciana chiedeva la concessione della costruzione e dell'esercizio di una tramvia a trazione elettrica da Brescia a Cellatica e Gussago;

Viste le leggi 27 dicembre 1896, n. 561, 16 giugno 1907, n. 540; 12 luglio 1908, n. 444 e 15 luglio 1909, n. 524, nonchè il regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla « Società elettrica bresciana » è accordata la concessione di costruire ed esercitare una linea tramviaria a trazione elettrica da Brescia per Cellatica a Gussago, a scartamento normale di metri 1.445, in base al progetto presentato dalla società medesima in data 21 novembre 1906, vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Per l'impianto e l'esercizio della predetta tramvia saranno osservate le disposizioni delle leggi e regolamento suindicati, le prescrizioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici contenute nel voto in data 28 dicembre 1906, n. 1345, quelle del disciplinare 19 gennaio 1907 e relative due appendici in data 10 maggio-24 agosto 1909 e 8 aprile 1910, firmati in segno di accettazione dal legale rappresentante della società concessionaria, nonchè le cautele e prescrizioni di sicurezza da emanarsi all'atto della visita di collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1317 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Riconosciuta la urgente necessità di provvedere ad ogni maggior vigilanza degli oggetti conservati nelle raccolte governative d'antichità e d'arte;

Viste le leggi 27 maggio 1875, n. 2554 (serie 2ª); 20 giugno 1909, n. 364, e 27 giugno 1907, n. 386;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A maggior garanzia della integrità e della sicurezza dei monumenti e degli oggetti che si conservano in istituti governativi di tutela artistica, i sovraintendenti e direttori preposti agli uffici contemplati dalla legge 27 giugno 1907, n. 386, avranno facoltà di valersi, oltrechè dei custodi di ruolo assegnati all'istituto, di addetti ai corpi armati municipali, ovvero di pensionati dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, i quali siano riconosciuti fisicamente e moralmente idonei.

Le persone di cui sopra saranno, durante il servizio, equiparate agli agenti di pubblica sicurezza, giusta l'art. 36 del testo unico, 21 agosto 1901, n. 409, della legge sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, a tutti gli effetti di legge. Verranno scelti dai sovraintendenti o direttori predetti, sotto la personale responsabilità dei medesimi, e saranno chiamati a prestar l'opera loro se ed ogni qual volta il sovraintendente o direttore lo ritenga opportuno, senza diritto, quando non siano chiamati, a indennità di sorta. Il loro compenso non potrà superare L. 1,50 per ogni giorno di opera prestata.

Per il servizio degli addetti a corpi armati municipali le condizioni saranno stabilite in accordi presi direttamente tra il sovraintendente o direttore e l'autorità comunale.

Ogni spesa portata dal presente decreto graverà sulla dotazione dell'istituto, o sui proventi della tassa d'ingresso, ai sensi degli articoli 5 della legge 27 giugno 1875, n. 2554 (serie 2ª) e 22 della legge 20 giugno 1909 n. 364, e potrà essere pagata sui fondi dati in anticipazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente Regio decreto:

N. 1318

Regio Decreto 3 dicembre 1911, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Fornovo Taro di applicare nell'anno 1911 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento).

FERROVIE DELLO STATO

Direzione generale (Servizio centrale II)

ESERCIZIO 1911-1912

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DEL TRAFFICO

e loro confronto coi prodotti accertati nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali

16ª decade - dal 1° al 10 dicembre 1911.

	RETE			STRETTO DI MESSINA			NAVIGAZIONE		
	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Chilometri in esercizio	13,436 (1)	13,437 (1)	— 1	23	23	—	1,065	1,065	—
Media	13,432	13,436	— 4	23	23	—	1,065	1,065	—
Viaggiatori	4,765,205 —	4,387,509 57	+ 377,695 43	5,767 —	5,478 29	+ 288 71	56,276 —	56,182 37	+ 93 63
Bagagli e cani	241,816 —	219,162 75	+ 22,653 25	308 —	286 80	+ 21 20	—	—	—
Merci a G. V. e P. V. acc.	1,621,592 —	1,494,326 28	+ 127,265 72	3,353 —	3,190 30	+ 162 70	9,544 —	9,501 47	+ 42 53
Merci a P. V.	7,505,879 —	7,004,245 26	+ 591,633 74	6,772 —	6,443 49	+ 328 51	—	—	—
Totale	14,224,492 —	13,105,243 86	+ 1,119,248 14	16,200 —	15,398 88	+ 801 12	65,820 —	65,683 84	+ 136 16

PRODOTTI COMPLESSIVI dal 1° luglio al 10 dicembre 1911.

	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Viaggiatori	91,341,590 —	87,651,091 42	+ 3,690,498 58	103,160 —	94,602 19	+ 8,557 81	895,163 —	878,982 52	+ 16,180 48
Bagagli e cani	4,250,346 —	4,064,521 28	+ 185,824 72	4,591 —	4,222 —	+ 369 —	—	—	—
Merci a G. V. e P. V. acc.	22,981,181 —	21,927,386 59	+ 1,053,794 41	33,310 —	30,244 46	+ 3,065 54	123,317 —	120,045 05	+ 3,271 95
Merci a P. V.	117,821,842 —	112,654,265 85	+ 5,167,576 15	104,813 —	95,435 60	+ 9,377 40	—	—	—
Totale	236,394,959 —	226,297,265 14	+ 10,097,693 86	245,874 —	224,504 25	+ 21,369 75	1,018,480 —	999,027 57	+ 19,452 43

PRODOTTO CHILOMETRICO DELLA RETE.

	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Della decade	1,058 68	975 31	+ 83 37
Riassuntivo	17,599 39	16,842 61	+ 756 78

(1) Esclusi: la linea Cerignola stazione-Città, ed i tronchi Confine francese-Modane e Desenzano-Desenzano Lago ed aggiunta la lunghezza del tronco Naro-Camastro aperto all'esercizio il 4 dicembre 1911. (Ordine di servizio n. 355 - Bollettino ufficiale 48 del 30 novembre 1911).

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei vaglia e dei risparmi

Servizio dei vaglia e dei titoli di credito

Resoconto sommario delle operazioni eseguite a tutto il mese di maggio 1911 (*Esercizio* 1910-911).

Debito.

Per vaglia e titoli di credito emessi nel mese di maggio 1911 . . . . L.	221,883,479 21
Per vaglia e titoli di credito emessi nei mesi precedenti dell'esercizio 1910-911 . . . »	2,168,388,166 37
Somma a tutto il mese di maggio 1911 L.	2,390,271,645 58
Per vaglia e titoli di credito rimasti da pagare alla fine dell'esercizio precedente. »	57,280,412 19
Somma complessiva del debito L.	2,447,552,057 77

Credito.

Per vaglia e titoli di credito, di origine italiana pagati nel mese di maggio 1911 . . L.	214,114,413 95
Per vaglia e titoli di credito, come sopra, pagati nei mesi precedenti dell' esercizio 1910-911 . . . . »	2,166,451,693 34
Importo dei vaglia e titoli di credito, come sopra, caduti in prescrizione al 30 giugno 1910 . . . . »	103,391 81
Somma complessiva del credito L.	2,380,669,499 10

RIASSUNTO.

Debito . . . . L.	2,447,552,057 77
Credito . . . . »	2,380,669,499 10
Differenza . . . . . L.	66,882,558 67
Importo dei vaglia di origine estera pagati in Italia nel mese di maggio 1911 (Credito dell' Amministrazione italiana verso quelle estere corrispondenti) . . . . »	24,356,954 72
Differenza a debito a tutto maggio 1911 . . . . . L.	42,525,603 95

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 30 novembre 1911.

	AL 30 giugno 1911	AL 30 novembre 1911	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	523,378,946 08	302,408,907 75	— 220,970,038 33
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	496,408,718 66	(1) 754,934,967 53	+ 258,526,248 87
Insieme	1,019,787,664 74	1,057,343,875 28	+ 37,556,210 54
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	629,379,435 95	677,731,432 91	— 48,351,996 96
Situazione del Tesoro	+ 390,408,228 79	+ 379,612,442 37	— 10,795,786 42

(1) In questa somma è compreso l'ammontare della valuta d'oro depositata nella Cassa depositi e prestiti in L. 216,830,655.

DARE

CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1910-911	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca			353,099,896 54	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio			170,279,049 54	
					523,378,946 08

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	161,875,903 89	735,969,741 27	89,845,645 16	
	» II. - Costruzioni di ferrovie . . .	101 27	4,591,472 46	4,591,573 73	
	» III. - Movimento di capitali	1,191,996 58	45,309,132 23	46,501,128 81	
	» IV. - Partite di giro	1,119,485 69	21,064,389 99	22,183,875 68	
		164,187,487 43	806,934,735 95	971,122,223 38	971,122,223 38
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro	8,257,500 —	21,444,000 —	29,701,500 —	
	Vaglia del Tesoro	210,242,310 74	844,387,351 68	1,054,629,662 42	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . . .	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	—	40,569,363 36	40,569,363 33	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	485,647 56	36,580,965 15	37,066,612 71	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	966,966 33	6,989,894 96	7,956,861 29	
	Cassa depositi e prestiti id. id.	11,000,000 —	75,000,000 —	86,000,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	500,000 —	12,022,000 —	12,522,000 —	
	Altre amministrazioni in conto corrente fruttifero	170,500 —	105,119 22	275,619 22	
	Altre amministrazioni in conto corrente infruttifero	59,461,639 04	221,883,999 25	281,345,638 29	
	Incassi da regolare	30,829,740 24	180,790,712 20	211,620,452 44	
	Biglietti di Stato, legge 29 dicembre 1910, n. 888	—	10,000,000 —	10,000,000 —	
		321,914,303 91	1,449,773,405 82	1,771,687,709 73	1,771,687,709 73
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 8 agosto 1895, n. 486	—	—	—	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 31 dicembre 1907, n. 804	—	—	—	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Id. 29 dicembre 1910, n. 888	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	5,174 —	43,032,970 49	43,038,144 49	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	16,025,480 16	—	16,025,480 16	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	113,791,667 80	113,791,667 80	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	—	968,011 24	968,011 24	
	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—	—	
	Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	—	—	
	Diversi.	34,605,948 01	151,823,013 13	186,428,961 14	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. *B* alla L. 17 genn. 1897, n. 9	690,940 —	—	690,940 —	
		51,327,542 17	309,615,662 66	360,943,204 83	360,943,204 83
				Totale . . .	3,627,132,084 02

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

AL 30 NOVEMBRE 1911. AVERE

(a) Fondo di cassa al 30 novem. 1911	Valuta metallica e cartacea disponibile e valori presso la Zecca	167,333,931 99	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	135,074,975 76	
			302,408,907 75

PAGAMENTI

		MESE	PRECEDENTI (1)	TOTALE	
in conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie	161,013,053 29	694,328,716 02	855,341,769 31	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	4,043,312 66	11,616,337 56	15,659,650 22	
	» III. - Movimento di capitali	959,512 57	77,119,961 14	78,079,473 71	
	» IV. - Partite di giro	5,438,625 63	27,373,165 30	32,811,790 93	
		171,454,504 15	810,438,180 02	981,892,684 17	981,892,684 17
	Decreti di scarico	—	25,325 63	25,325 63	
	Decreti Ministeriali di prelevamento fondi	—	—	—	
		—	25,325 63	25,325 63	25,325 63
in conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro	9,083,500 —	28,794,000 —	37,877,500 —	
	Vaglia del Tesoro	189,144,459 70	829,631,495 41	1,018,775,955 11	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	25,360,857 50	25,360,857 50	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	1,849,768 12	60,415,186 44	62,264,954 56	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	16,025,480 16	—	16,025,480 16	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	—	113,791,667 80	113,791,667 80	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva	—	10,522,000 —	10,522,000 —	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	32,466 70	150,000 —	182,466 70	
	Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	38,403,432 03	165,995,304 93	204,398,736 96	
	Incassi da regolare	36,413,463 44	197,031,690 54	233,445,153 98	
	Biglietti di Stato legge 29 dicembre 1910, n. 888	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	690,940 —	—	690,940 —	
		291,643,510 15	1,431,692,202 62	1,723,335,712 77	1,723,335,712 77
in conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 8 agosto 1895, n. 486	—	—	—	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 31 dicem. 1907, n. 804	—	—	—	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Id. 29 dicembre 1910, n. 888	—	10,000,000 —	10,000,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	3,932,778 60	144,891,212 77	148,823,991 37	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	653,258 07	7,464,203 41	8,117,461 48	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	14,519,873 97	76,947,877 80	91,467,751 77	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	20,534,287 44	40,962,075 59	61,496,383 03	
	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—	—	
	Deffcienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	—	—	
	Diversi	60,533,248 88	239,030,637 17	299,563,886 05	
		100,173,446 96	519,296,006 74	619,469,453 70	619,469,453 70
				Totale	3,627,132,084 02

(a) Sono escluse dal fondo di cassa L. 216,830,655 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1911	Al 30 novembre 1911
Buoni del Tesoro	82,319,000 —	74,143,000 —
Vaglia del Tesoro	24,585,717 20	60,739,424 51
Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	54,900,000 —	70,108,505 86
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	213,309,813 11	188,111,471 26
Id. del Fondo culto id. id.	9,364,379 56	1,295,760 69
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	116,887,113 97	89,095,446 17
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	4,762,631 75	6,762,631 75
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	2,014,534 71	2,107,687 23
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	14,044,686 46	90,991,587 79
Incassi da regolare	40,686,884 19	18 862,182 65
Biglietti di Stato emessi per l'art. 11 della legge 3 marzo 1898, n 47	22,500,000 —	22,500,000 —
Id. legge 29 dicembre 1910, n. 888	25,000,000 —	35,000,000 —
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	18,704,675 —	18,013,735 —
Totale	629,379,435 95	677,731,432 91

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria.

		Al 30 giugno 1911	Al 30 novembre 1911
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	Legge 8 agosto 1895, n. 486	80,000,000 —	80,000,000 —
	Legge 3 marzo 1898, n. 47	22,500,000 —	22,500,000 —
	Legge 31 dicembre 1907, n. 804 (art. 10) .	60,000,000 —	60,000,000 —
	Legge id. id. id. (art. 11) .	1,316,920 —	1,316,920 —
	Legge 29 id. 1910, n. 838	25,000,000 —	35,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare		39,495,651 63	145,231,498 51
Id. del Fondo pel culto id. id.		17,743,240 92	9,835,222 24
Cassa depositi e prestiti id. id.		113,806,044 18	91,482,128 15
Altre Amministrazioni id. id.		52,053,993 85	112,582,345 64
Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico		—	—
Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro		1,710,342 67	1,710,342 67
Diversi		64,077,850 41	177,212,775 32
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli, come contro		18,704,675 —	18,013,735 —
Totale		496,408,718 66	754,934,967 53

Avvertenza — Oltre il fondo di cassa esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:

A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato che al 30 novembre p. p., ascendeva a L. 19,690,517.77.

B) quello delle altre contabilità speciali che alla stessa data era di L. 57,459,658.43.

Incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di novembre 1911 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1911-912 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di novembre 1911	Mese di novembre 1910	DIFFERENZA nel 1911	Da luglio al 30 novembre 1911 – Esercizio 1911-12	Da luglio al 30 novembre 1911 – Esercizio 1910-11	DIFFERENZA nel 1911
Categoria I. - *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato . . .	7,653,603 58	12,749,030 36	—[1]) 5,095,426 78	19,724,816 90	19,782,197 54	— 57,380 64
CONTRIBUTI – Imposte dirette – Fondi rustici e fabbricati . .	1,585,614 60	227,164 71	+ 1,358,449 89	63,644,630 —	60,365,230 99	+ 3,279,399 01
Redditi di ricchezza mobile	6,276,966 87	5,590,472 61	+ 686,494 26	102,421,806 53	96,642,944 19	+ 5,778,862 34
Tasse sugli affari – Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze . .	23,007,905 64	22,275,934 13	+ 731,921 51	114,589,387 68	110,231,318 21	+ 4,358,069 47
Prodotto del movimento a G. e P. V.	3,215,208 22	2,065,072 28	+ 1,150,135 94	13,369,905 15	17,531,063 74	— 4,161,158 59
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	18 35	—	+ 18 35	114,696 72	—	+ 114,696 72
Tasse di consumo – Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc.	19,443,576 44	20,724,684 86	— 1,281,108 42	80,310,256 16	76,306,987 86	+ 4,003,268 30
Dogane e diritti marittimi .	25,376,530 83	32,543,233 60	— 7,166,702 77	125,138,386 68	145,180,698 91	— 20,042,312 23
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e Roma	2,656,983 47	4,323,170 87	— 1,666,187 40	13,512,880 30	28,029,539 98	— 14,516,659 68
Dazio di consumo di Napoli .	—	—	—	—	—	—
Dazio di consumo di Roma .	1,889,945 69	1,924,199 54	— 34,253 85	7,754,876 99	8,031,991 82	— 277,114 83
Privative – Tabacchi	26,266,654 50	25,011,151 17	+ 1,255,503 33	129,894,051 92	124,308,272 19	+ 5,585,779 73
Sali.	7,427,013 17	7,423,557 23	+ 3,455 94	35,996,553 61	35,520,586 13	+ 475,967 48
Prodotto di vendita del chinino e proventi access. . .	91,750 42	99,248 06	— 7,497 64	970,962 47	980,573 16	— 9,610 69
Lotto	4,668,663 91	7,298,074 07	— 2,629,440 16	38,504210 98	35,814,640 59	+ 2,689,570 39
Proventi dei servizi pubblici – Poste	10,056,711 88	9,318,909 92	+ 737,801 96	47,535,274 52	45,106,142 98	+ 2,429,131 54
Telegrafi	2,292,346 04	1,848,747 74	+ 443,598 30	8,344,551 13	9,030,987 49	— 686,436 36
Telefoni	1,672,716 28	1,240,351 46	+ 432,364 82	5,641,098 37	4,528,495 64	+ 1,112,602 73
Servizi diversi.	2,941,351 80	2,877,676 89	+ 63,674 91	12,779,620 92	11,123,633 21	+ 1,655,987 71
Rimborsi e concorsi nelle spese . . .	11,470,171 58	80,338,681 59	—[2])68,868,510.01	49,899,847 03	100,836,973 42	— 50,937,126 39
Entrate diverse	3,100,378 13	4,207,306 61	—[3]) 1,106,928 51	14,767,489 55	16,748,495 34	— 1,981,005 79
Totale *Entrata ordinaria*. . .	161,094,081 40	242,086,717 73	— 80,992,636 33	884,915,303 61	946,100,773 39	— 61,185,469 78
Entrata straordinaria.						
Categoria I. - *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese. . . .	168,145 22	60,904 33	+ 107,240 89	1,236,705 71	1,150,114 90	+ 86,590 81
Entrate diverse	608,603 13	606,950 93	+ 1,652 20	11,679,457 66	10,186,646 31	+ 1,492,811 35
Capitoli aggiunti per resti attivi – Arretrati per imposta fondiaria e R. M.	—	—	—	—	—	—
Residui attivi diversi	5,074 14	1,250 —	+ 3,824 14	14,178 18	2,016 78	+ 12,161 40
Categoria II. Costruzione di strade ferrate.	101 27	—	+ 101 27	4,591,573 73	3,096 97	+ 4,588,476 76
Categoria III. - *Movimento di capitali:*						
Vendita di beni ed affranc. di canoni	723,820 57	1,663,924 55	— 940,103 98	2,420,396 40	4,353,835 69	— 1,933,439 29
Accensione di debiti	169,175 20	1,394,055 56	—[4])1,224,880 36	30,335,085 06	240,588,050 50	— 210,252,965 44
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	59,603 09	548,465 52	— 488,862 43	6,964,328 14	5,604,250 20	+ 1,360,077 94
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	—	—	—	250,000 —	250,000 —	—
Partite che si compensano nella spesa.	191,490 37	157,933 92	+ 33,556 45	5,705,908 10	16,913,891 11	— 11,207,983 01
Prelev. sull'avanzo accertato col conto consunt. dell'eserc. 1905-906 . . .	—	—	—	—	15,071,100 —	— 15,071,100 —
Prelevamento di cui alle leggi 15 aprile 1909 e 4 luglio 1909	—	—	—	—	—	—
Prelevamenti per anticipazioni varie .	—	—	—	—	—	—
Ricuperi diversi	47,907 35	15,642 91	+ 32,264 44	114,972 53	42,617 55	+ 72,354 98
Capitoli aggiunti per resti attivi . . .	—	63,700 —	— 63,700 —	710,438 58	3,232,727 03	— 2.522,188 45
Totale *Entrata straordinaria* .	1,973,920 34	4,512,827 72	— 2,538,907 38	64,023,044 09	297,398,247 04	— 233,375,202 95
Categoria IV. - *Partite di giro* . . .	1,119,485 69	1,009,637 59	+ 109,848 10	22,183,875 68	6,181,007 74	+ 16,002,867 94
Totale generale. . . .	164,187,487 43	247,609,183 04	— 83,421,695 61	971,122,223 38	1,249,680,028 17	— 278,557,804 79

(1) Minori versamenti in conto prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private.

(2) Minori versamenti effettuati dai vari ministeri in rimborso della spesa per pensioni ordinarie inscritta nello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro.

(3) Nessun versamento è stato eseguito dall'Amministrazione delle

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di novembre 1911 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1911-912 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di novembre		DIFFERENZA nel 1911	Da luglio al 30 novembre 1911		DIFFERENZA nel 1911
	1911	1910		Esercizio 1911-12	Esercizio 1910-11	
Ministero del tesoro	24,204,241 38	31,947,005 75	— 7,742,764 37	219,802,780 94	191,025,157 22	+ 28,777,623 72
Id. delle finanze	22,267,926 23	41,575,000 98	— 19,307,074 75	107,971,336 92	140,198,191 24	— 32,226,854 32
Id di grazia e giustizia . . .	3,854,731 97	3,843,122 03	+ 11,609 94	18,939,886 —	18,855,787 39	+ 84,098 61
Id. degli affari esteri	933,747 61	1,773,338 95	— 809,591 34	16,503,413 27	16,860,522 93	— 357,109 66
Id. dell'istruzione pubblica. .	10,337,474 60	8,595,786 58	+ 1,741,688 02	44,815,646 78	35,703,132 64	+ 9,112,514 14
Id. dell'interno	9,121,127 42	18,796,437 96	— 9,675,310 54	61,935,844 44	63,169,734 80	— 1,233,890 36
Id. dei lavori pubblici	25,118,298 55	27,230,296 33	— 2,111,997 78	87,475,846 85	84,341,379 39	+ 3,134,467 46
Id. delle poste e dei telegrafi.	11,244,962 06	10,627,729 62	+ 617,232 44	50,676,185 41	50,241,257 87	+ 431,927 54
Id. della guerra	21,399,361 29	69,364,945 22	— 47,963,583 93	219,293,053 07	205,917,870 14	+ 13,375,182 93
Id. della marina	35,816,806 35	41,819,304 72	— 6,002,498 37	137,617,981 25	122,416,183 91	+ 15,201,797 34
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	7,125,826 69	5,869,735 63	+ 1,256,091 06	16,860,709 24	14,392,446 23	+ 2,468,263 01
Totale pagamenti di bilancio .	171,454,504 15	261,442,703 77	— 89,988,199 62	981,892,684 17	943,124,663 76	+ 38,768,020 41
Decreti di scarico	—	12,649 58	— 12,649 58	25,325 63	46,511 35	— 21,185 72
Decreti prelevamento fondi	—	—	—	—	15,071,100 —	— 15,071,100 —
Totale pagamenti . . .	171,454,504 15	261,455,353 55	— 90,000,849 20	981,918,009 80	958,242,275 11	+ 23,675,734 69

ferrovie dello Stato in conto interessi dovuti sulle somme pagate dal tesoro con i mezzi ordinari di tesoreria per le liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie.

(4) Nel novembre del 1910 la Cassa depositi e prestiti anticipò al tesoro la somma di L. 1.300.000 circa per le pensioni da corrispondersi ai Mille di Marsala ed ai veterani superstiti delle campagne per l'indipendenza nazionale.

Roma, 18 dicembre 1911.

Il direttore capo della divisione V
BOCCHI.

Il direttore generale
BROFFERIO.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Notari.

Con decreto Ministeriale del 5 maggio 1911:

È concessa:

al notaio Ripullone Andrea una proroga fino a tutto il 30 giugno 1911, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Matera;

al notaro Barletti Umberto una proroga fino a tutto il 30 luglio 1911, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Sestri Ponente, distretto notarile di Genova;

al notaro Giuffrida Sebastiano una proroga fino a tutto il 30 giugno 1911, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Biancavilla, distretto notarile di Catania;

al notaro Testa Lorenzo Giuseppe una proroga fino a tutto il 30 luglio 1911, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Tribogna, distretto notarile di Genova;

al notaro Rosati Giovanni una proroga fino a tutto il 13 giugno 1911, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Castelvecchio Subequo, distretto notarile di Aquila;

al notaro Imbriani Attilio una proroga fino a tutto l'8 luglio 1911, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Moiano, distretto notarile di Benevento.

Con decreto Ministeriale del 6 maggio 1911:

È concessa:

al notaro Magrone Vincenzo una proroga sino a tutto il 4 ottobre

1911, per assumere l'esercizio delle sue funzione nel comune di Fossano, distretto notarile di Bari;

al notaro Galdi Pietro una proroga fino a tutto il 17 giugno 1911 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Gragnano, distretto notarile di Napoli;

al notaio Canessa Andrea una proroga fino a tutto il 9 giugno 1911 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Varese Ligure, distretto notarile di Chiavari;

al notaio Palamidessi Fausto una proroga fino a tutto il 9 agosto 1911 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Ponteasserchio, distretto notarile di Pisa.

Culto.

Con R. decreto del 23 aprile 1911,
registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1911:

È stato respinto il ricorso del comune di Gaglianico contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Novara in data del 2 febbraio 1910, che dichiarava obbligatoria, per il comune stesso, la spesa occorrente al restauro al campanile di quella parrocchia di San Pietro Apostolo, del castello delle campane e dipendenze, previo accertamento dell'ufficio provinciale del genio civile.

Con R. decreto del 27 aprile 1911,
registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1911:

È stato dichiarato irricevibile il ricorso del comune di Pietra Elcina contro la decisione della giunta provinciale amministrativa di Benevento in data del 21 ottobre 1908, che dichiarava il comune stesso tenuto al pagamento di alcuni assegni per spese di culto, nella complessiva somma di annue L. 807,50, in favore di quella parrocchia di Santa Maria degli Angeli.

Con R. decreto del 4 maggio 1911:

È stato concesso il *R. Exequatur* al decreto della S. Congregazione concistoriale, col quale mons. Arturo Marchi, arcivescovo di Lucca, nominato con precedente decreto al decanato con cure d'anime nella chiesa di San Michele in Foro di Lucca, di R. patronato, è stato canonicamente instituito nel beneficio medesimo.

Con Sovrana determinazione del 4 maggio 1911:

È stata autorizzata la concessione del *R. Placet* alla bolla vescovile, con la quale al sac. Vincenzo Cerrotti, è stato conferito il canonicato denominato Prefettura delle sacre cerimonie nel capitolo cattedrale di Bitonto.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (1ª **pubblicazione**).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.75 0[0	577328	536 25	Bruno *Guido*, Enrica e Francesca di Diego, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Torino, con usufrutto a Parodi Antonietta fu Domenico ved. di Enrico Cravero, domiciliata in Genova.	Bruno *Achille-Enrico-Agostino-Guido*, Enrica e Francesca di Diego, minori, ecc. come contro.
Id.	123907	258 75	Comune di Castrogiovanni (Caltanissetta) con usufrutto a Giordano *Tecla* fu Andrea, moglie di Capialbi Filippo domiciliata in Napoli.	Intestata come contro, con usufrutto a Giordano *Maria-Tecla* fu Andrea moglie di Capialbi Filippo, domiciliata in Napoli.
Id.	606153	37 50	Lavaggi Amalia fu *Carlo* minore, sotto la patria potestà della madre Massardo Clotilde vedova Lavaggi domiciliata in Genova.	Lavaggi Amalia fu *Cesare-Carlo*, minore ecc. come contro.
Id.	442649 543822	30 — 506 25	*Humbert* Matilde Bianca fu Eugenio, minore, sotto la patria potestà della madre Micol Papadopulo fu salvatore vedova *Humbert*.	*Pierre - Humbert* Matilde - Bianca fu Eugenio, minore, sotto la patria potestà della madre Micol Papadopulo fu Salvatore vedova *Pierre-Humbert*.
Debito redimib. 3 0[0	909	600 —	Donato Stefano *Mario* di Francesco domiciliato in Milazzo (Messina).	Donato Stefano *Maria* di Francesco ecc. come contro.
3.75 0[0	17787	150 —	*Ferracciano* Filomena fu Raffaele, nubile domiciliata in Pomigliano d'Arco (Napoli).	*Terracciano* Filomena, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, il 16 dicembre 1911.

Il direttore generale ff.
GARBAZZI.

Rettifiche d'intestazione (3ª **pubblicazione**).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano

invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.75 0[0	269821	7 50	Revello Emanuele fu *Carlo*, minore sotto la tutela legale della madre naturale Giuseppina Vio, domiciliato in Albenga (Genova)	Revello Emanuele fu *Giacomo*, minore, ecc., come contro.
Id.	461983	333 75	Revello Emanuele fu *Carlo-Giacomo*, domiciliato ad Oneglia (Genova)	Revello Emanuele fu *Giacomo*, ecc., come contro.
Id.	50790	97 50	*Pietraroja* Giovanni di Michele, domiciliato in Napoli	*Petraroja* Giovanni di Michele, ecc., come contro.
Id.	346656	37 50	Notari *Federica* di Federico, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Ventimiglia (Porto Maurizio)	Notari *Giovanna-Marta - Federica-Clelia* di Federico, minore, ecc., come contro.
Id.	242411	551 25	Vandoni Giuseppina di Giuseppe, moglie di Gattico *Antonio*, domiciliata a Torino	Vandoni Giuseppina di Giuseppe, moglie di Gattico *Carlo-Antonio*, ecc., come contro.
Id.	362034	1012 50	Vandoni Giuseppina di Giuseppe, moglie di Gattico *Antonio*, domiciliata a Torino.	Vandoni Giuseppina di Giuseppe, moglie di Gattico *Carlo-Antonio*, ecc., come contro.
Id	613529	45 —	Speranza Emmanuele fu *Salvatore*, domiciliato in Napoli	Speranza Emmanuele fu *Alessandro*, domiciliato in Napoli
Id.	388382	900	Amato *Concetta* fu Leopoldo, nubile, domiciliata in Napoli	Amato *Maria* fu Leopoldo, nubile, domiciliata in Napoli
Id.	223986	4083 75	Tagiuri *Salvatore-Mario* di Augusto, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Livorno	Tagiuri *Mario-Salvatore* di Augusto, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, il 25 novembre 1911.

Il direttore generale ff
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 19 dicembre 1911, in L. 100.52.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

18 dicembre 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 $^{3}/_{4}$ % *netto*	102,28 61	100,41 11	100,53 85
3 $^{1}/_{2}$ % *netto*	102,20 —	100,45 —	100 57 38
3 % *lordo*	69,49 17	68,29 17	68,97 35

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Direzione generale dell'agricoltura

CONCORSO al posto di professore straordinario di meccanica e costruzioni rurali presso la R. scuola superiore di agricoltura di Portici.

È aperto il concorso al posto di professore straordinario nella R. scuola superiore di agricoltura di Portici con lo stipendio annuo di L. 4500 per l'insegnamento della meccanica e costruzioni rurali.

Le domande di ammissione al concorso (su carta bollata da lire 1,20), dovranno pervenire al ministero (Direzione generale dell'agricoltura), non più tardi del 1° aprile 1912, contenere l'indicazione della dimora del concorrente ed essere corredate dei seguenti documenti:

a) opere stampate (da inviarsi almeno in cinque esemplari) o titoli dimostranti la coltura scientifica o la carriera percorsa nell'insegnamento;

b) attestato di cittadinanza italiana;

c) attestato penale (di data non anteriore al presente avviso);

d) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare.

I concorrenti che si trovino a coprire uffici in istituti governativ sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*).

Ai professori di nuova nomina saranno applicate le norme legi-

slative che in ordine alle pensioni si stabiliranno in sostituzione di quelle ora vigenti.

Roma, lì 1 dicembre 1911.

Il ministro
NITTI.

CONCORSO per esami e per titoli a tre posti d'insegnante straordinario nelle R. scuole pratiche di agricoltura.

Secondo le norme stabilite dall'art. 3 della legge 19 luglio 1909, n. 526, è aperto il concorso per esami e per titoli a tre posti d'insegnante straordinario nelle scuole pratiche di agricoltura con lo stipendio di L. 1800 annue.

Gli esami saranno orali e scritti e comprenderanno pure la prova di una lezione pubblica, oltre una prova pratica.

Essi verteranno sulle seguenti materie:

agraria (agronomia, agricoltura, economia dell'azienda rurale, contabilità agraria);

chimica applicata all'agricoltura;

storia naturale;

fisica.

Le domande di ammissione al concorso (in carta bollata da L. 1,20) dovranno pervenire al ministero (direzione generale dell'agricoltura, divisione dell'insegnamento agrario) non più tardi del 15 febbraio 1912, contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 45° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune o dei comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato negativo di penalità, rilasciato dal tribunale de circondario di origine;

f) certificato medico di buona costituzione fisica;

g) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) laurea in scienze agrarie; prospetto degli studi fatti, della carriera percorsa e delle occupazioni avute;

i) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la coltura scientifica del candidato.

Sono dispensati dalla presentazione dei titoli indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*) *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Al pari della domanda i documenti che la corredano devono conformarsi alla prescrizione della legge sul bollo ed essere vidimati dall'autorità politica e giudiziaria.

I documenti *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) devono avere la data non anteriore al 15 ottobre 1911.

I concorrenti riceveranno, in tempo debito, avviso circa il giorno l'ora e il luogo in cui saranno tenuti gli esami.

Agli insegnanti di nuova nomina delle scuole speciali di agricoltura, saranno applicate le norme legislative che in ordine alle pensioni si stabiliranno in sostituzione di quelle ora vigenti.

N. B. Dei posti messi a concorso uno verrà conferito subito al primo dei vincitori, gli altri saranno coperti via via che si rendano vacanti per mezzo dei vincitori seguenti, nell'ordine della graduatoria finale.

Roma, il 10 dicembre 1911.

Il ministro
NITTI.

IL MINISTRO

Visto l'art. 4 della legge 19 luglio 1909, n. 526:

Decreta:

È aperto tra i professori ordinari e straordinari del ruolo delle RR. scuole pratiche di agricoltura un concorso per titoli a due posti di professore d'agraria nel ruolo delle RR. scuole speciali di agricoltura.

Il passaggio dei vincitori dall'uno all'altro ruolo avverrà secondo le norme fissate dall'art. 4 della legge 19 luglio 1909, n. 526.

Le domande, in carta bollata da L. 1,22 dovranno pervenire al ministero di agricoltura, industria e commercio (direzione generale dell'agricoltura, divisione insegnamento agrario) non più tardi del 28 febbraio 1912 e ad esse dovranno essere uniti:

a) un prospetto in triplice esemplare degli studi fatti dall'aspirante, della carriera scientifica percorsa;

b) un riassunto in triplice esemplare della carriera didattica percorsa dall'aspirante in servizio di istituti dello Stato o privati;

c) tutti gli altri documenti o titoli che l'aspirante credesse opportuno di far valere: le opere stampate dovranno essere prodotte almeno in triplice esemplare.

N. B. — Il concorso è bandito per cattedre di agraria, ma ciò non esclude per i titolari l'obbligo di assumere, entro i limiti delle ore regolamentari di lezione prescritte o da prescriversi per i vari docenti, l'insegnamento delle materie affini che si ritenesse opportuno di conferir loro.

Roma, 11 dicembre 1911.

Il ministro
NITTI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

CONCORSO alla cattedra di professore straordinario di scienze naturali e merceologia nella R. scuola media di studi applicati al commercio di Roma.

È aperto il concorso alla cattedra di professore straordinario di scienze naturali e merceologia nella R. scuola media di studi applicati al commercio in Roma, con lo stipendio annuo lordo di lire duemilacinquecento (L. 2500).

Le domande di ammissione al concorso di cui sopra, stese su carta bollata da L. 1,20, dovranno essere spedite al ministero di agricoltura, industria e commercio (ispettorato generale dell'industria e del commercio - divisione insegnamento), in plico raccomandato con ricevuta di ritorno, e dovranno pervenire al ministero non più tardi del 31 gennaio 1912.

Non sarà tenuto conto delle domande e dei documenti che giungessero dopo il termine sopraindicato, anche se presentati in tempo agli uffici di spedizione.

Il concorso è bandito per titoli: la Commissione giudicatrice avrà, però facoltà di chiamare ad un esperimento di esame i canditati riconosciuti preferibili in base al giudizio sui titoli, che dovrà essere espresso con votazione numerica. Tanto nel giudizio dei titoli, quanto nelle prove di esame, sarà tenuto speciale conto delle esigenze degli insegnamenti in un istituto medio di studi commerciali.

La Commissione giudicatrice non farà dichiarazione di eleggibilità, ma proporrà, con relazione motivata, non più di tre candidati in ordine di merito e non mai alla pari.

Alle domande di ammissione al concorso dovranno essere uniti i seguenti documenti obbligatori:

1° atto di nascita debitamente legalizzato;

2° certificato medico di sana e robusta costituzione debitamente legalizzato;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco e debitamente legalizzato;

4° certificato penale;

5° diploma di laurea in chimica;

6. Notizie sugli studi compiuti e sulla carriera didattica percorsa.

Tali notizie, redatte in carta libera e in forma sintetica, dovranno essere comprovate dai relativi documenti.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4, dovranno avere data non anteriore a quella del presente avviso.

I funzionari di ruolo di amministrazioni governative e gli insegnanti di scuole regie o pareggiate dipendenti dai ministeri d'agricoltura, industria e commercio e dell'istruzione pubblica, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4, ma dovranno sostituirli con un certificato del capo diretto dell'amministrazione o della scuola da cui dipendono, comprovante la permanenza in servizio alla data del presente avviso.

Ai documenti obbligatorî, i concorrenti potranno aggiungere tutti quegli altri titoli e pubblicazioni, esclusi i lavori manoscritti, che valgano a dimostrare la loro attitudine al posto cui aspirano.

Tutti i documenti e le pubblicazioni dovranno essere numerati in corrispondenza di apposito elenco in carta libera, che il concorrente dovrà presentare in duplice copia.

Nelle domande dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per la restituzione dei titoli presentati dai concorrenti.

I titoli stessi saranno restituiti in piego raccomandato, a spese del ministero.

Delle pubblicazioni che potranno venire restituite anche in piego a parte, il ministero non assume responsabilità in caso di eventuale deterioramento o dispersione.

Roma, 18 dicembre 1911.

Il ministro
NITTI.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 48 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 188;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a dieci posti di sorvegliante nel corpo Reale delle foreste, con l'annuo stipendio di L. 1020.

Art. 2.

Gli aspiranti devono far pervenire al ministero di agricoltura, industria e commercio, entro due mesi dalla data del presente decreto, le loro domande in carta da bollo di una lira, corredate dai documenti indicati qui appresso:

a) certificato del sindaco del comune di origine, od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano;

b) atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto i 21 anni di età e non oltrepassato i 30, ovvero i 32 per gli ex-militari;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del comune di attuale residenza;

d) certificato di penalità, rilasciato dal tribunale del luogo di nascita;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge per la leva;

f) certificato medico, legalizzato, di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche o da infermità:

g) dichiarazione di pugno dell'aspirante di essere disposto a recarsi in quella residenza che gli venisse assegnata dal Governo.

I certificati medico e penale devono essere di data non anteriore al 1° ottobre 1911.

I concorrenti che già fossero al servizio dello Stato, ovvero si trovassero in attività di servizio nella qualifica di agenti forestali provinciali, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*).

Essi però sono tenuti a presentare un certificato, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'amministrazinne stessa.

Art. 3.

Il concorso ha luogo per esami, che saranno tenuti presso gli uffici d'ispettorato forestale del Regno in giorni da destinarsi e gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, di cui al precedente art. 2, presso quale ispettorato intendono di farli.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale, sulla lingua italiana e sull'aritmetica, per accertare che il candidato sia in grado di stendere correttamente un rapporto od un verbale e conosca le quattro operazioni sui numeri interi e decimali, con applicazione alle misure di superficie e di volume.

I temi per gli esami scritti saranno comunicati dal ministero agli ispettori forestali, i quali forniranno la carta all'uopo occorrente, munita del bollo di ufficio e prenderanno le altre disposizioni opportune per la sincerità degli esami scritti.

Gli ispettori sottoporranno poi gli aspiranti ad esame verbale sulle stesse materie.

Gli esami scritti e quello orale potranno essere tenuti nello stesso giorno.

Art. 4.

I lavori dei concorrenti, appena consegnati, saranno dagli ispettori racchiusi in apposite buste, e poi raccolti, insieme col processo verbale degli esami scritti ed orali, in un'altra busta, la quale, suggellata a ceralacca e munita del bollo dell'ufficio, sarà spedita raccomandata al ministero entro il giorno successivo a quello degli esami.

Art. 5.

Un'apposita commissione presso il ministero esaminerà i lavori dei concorrenti, assegnando il voto relativo, che avrà un coefficiente d'importanza di otto, e stabilirà una graudatoria di merito, tenendo conto anche del voto dato dall'ispettore per l'esame orale, il quale avrà un coefficiente d'importanza di due decimi.

A norma dell'art. 50 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 188, a parità di punti nel risultato degli esami di concorso, saranno preferiti coloro che hanno frequentato con esito favorevole le scuole di silvicoltura e quelli che hanno prestato lodevolmente servizio militare.

Art. 6.

Gli aspiranti dichiarati idonei, prima di essere assunti in servizio, saranno sottoposti a visita medica.

Roma, 30 novembre 1911.

Il ministro
NITTI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Vista la tabella I annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Visto il regolamento per il personale scientifico degli osservatorî astronomici, approvato con R. decreto 23 aprile 1911, n. 584;

Decreta:

È aperto un concorso a due posti di astronomo aggiunto nei RR. osservatorî astronomici, con l'annuo stipendio di L. 2500.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo ministero la loro domanda in carta bollata di L. 1,22 non più tardi del 31 gennaio 1912, corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita;
2° attestato di cittadinanza italiana;
3° attestato di buona condotta;
4° certificato penale;
5° attestato di sana costituzione fisica;
6° diploma di laurea in scienze fisiche o matematiche od in ingegneria;

7° i loro titoli e le loro pubblicazioni a stampa corredati da un elenco e da un'esposizione in carta libera della propria operosità scientifica.

I concorrenti che già appartengono all'amministrazione dello Stato sono dispensati dai documenti n. 2, 3, 4, 5.

I documenti n. 1, 2, 3, 5 dovranno essere debitamente legalizzati quelli n. 3, 4, 5 dovranno essere di data non anteriore al 1° novembre 1911.

I documenti del n. 7 dovranno essere presentati in 5 esemplari.

La domanda dovrà contenere l'indicazione esatta della dimora del concorrente e la dichiarazione che, in caso di nomina, egli è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

A parità di merito è titolo di preferenza l'aver prestato servizio colla qualità di assistente in un osservatorio astronomico annesso a R. università o in uno dei RR. osservatorî di Milano, Napoli o Roma.

Non si terrà conto delle domande, che perverranno al ministero dopo il giorno stabilito, nè saranno accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse, o qualunque altro documento

Roma, 5 dicembre 1911.

Il ministro
CREDARO.

3

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il R. decreto 28 settembre 1911, n. 1109 che porta norme sull'ordinamento del R. Istituto superiore di studi commerciali e amministrativi di Roma;

Ritenuto che occorra provvedere alla nomina dell' insegnante di Banco modello;

Vista la deliberazione del Consiglio accademico dell'istituto predetto, in data 5 dicembre 1911, e riconosciuta l'opportunità di applicare le disposizioni dell'art. 39 del predetto R. decreto;

Decreta:

È aperto il concorso alla cattedra di professore straordinario di Banco modello per la scuola di studi commerciali, bancari ed attuariali nel R. Istituto superiore di studi commerciali e amministrativi di Roma, con lo stipendio annuo lordo di L. 3000 (tremila).

Il concorso è per titoli, tuttavia sarà in facoltà della commissione giudicatrice di chiamare ad un esperimento orale i candidati riconosciuti migliori in base al giudizio sui titoli.

Non sarà fatta dichiarazione di eleggibilità, ma saranno proposti, con relazione motivata, non più di tre candidati in ordine di merito e non mai alla pari.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 1,20 insieme coi documenti dovranno essere spedite in plico raccomandato, con ricevuta di ritorno, al ministero di agricoltura, industria e commercio (ispettorato generale dell'industria e del commercio) in modo che pervengano non più tardi del 15 gennaio 1912.

Non sarà tenuto conto delle domande e dei documenti che giungessero dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo agli uffici di spedizione.

Alle domande di ammissione al concorso dovranno essere uniti tutti i seguenti documenti obbligatorî:

1° atto di nascita, autenticato a termini di legge;

2° certificato medico di sana e robusta costituzione, autenticato dal sindaco;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco e autenticato dal prefetto;

4° certificato penale;

5° notizie sugli studi compiuti e sulla carriera didattica percorsa.

Tali notizie, redatte in carta libera ed in forma sintetica, dovranno essere comprovate dai relativi documenti.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 dovranno avere data non anteriore a quella del presente avviso.

I funzionari di ruolo di amministrazioni governative e gli insegnanti di scuole regie o pareggiate dipendenti dal ministero di agricoltura, industria e commercio e da quello dell'istruzione pubblica sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4, ma dovranno sostituirli con un certificato del capo dell'amministrazione da cui dipendono, comprovante la permanenza in servizio alla data del presente avviso.

Ai documenti obbligatorî i concorrenti potranno aggiungere tutti quegli altri titoli e pubblicazioni, esclusi i lavori manoscritti, che valgano a dimostrare la loro attitudine al posto cui aspirano.

Tutti i documenti e le pubblicazioni dovranno essere numerate in corrispondenza di apposito elenco in carta libera che il concorrente dovrà presentare in duplice copia.

Nelle domande dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per la restituzione dei titoli presentati dai concorrenti.

I titoli stessi saranno restituiti in piego raccomandato a spese del ministero.

Delle pubblicazioni, che potranno venire restituite anche in piego a parte, il ministero non assume responsabilità in caso di eventuale deterioramento o dispersione.

Roma, addì 11 dicembre 1911.

Il ministro
NITTI.

2

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'agitazione cretese continua a manifestarsi con atti che non possono approvarsi dalle potenze protettrici e però essa non avvantaggia la sua causa obbligando le potenze protettrici ad opporsi. Dopo l'imbarco vietato ai deputati cretesi ed il loro arresto, si è fatta una grande dimostrazione armata intorno alla quale riferisce il seguente dispaccio da La Canea, 18:

All'una e trenta del pomeriggio di ieri le campane delle chiese hanno suonato a stormo e tutti gli abitanti della città si sono riuniti sulla piazza pubblica per attendere l'annunziata riunione armata. Soltanto alcuni contadini armati si sono limitati a sparare colpi di rivoltella in aria, mentre veniva letto il testo della protesta contro il divieto ai deputati cretesi di recarsi in Grecia che sarà consegnata ai consoli.

Fra i deputati prigionieri a Suda si trovava il deputato Paolo Georges, il quale venne rilasciato dopo che ebbe dichiarato ai consoli di essere di nazionalità greca.

***

Il Parlamento inglese, molto correttamente, ha deliberato di non discutere intorno alla deliberazione del Re d'Inghilterra di trasportare la capitale indiana da Calcutta a Delhi fintantochè Re Giorgio non sia ritornato a Londra. Ma frattanto il reale decreto è oggetto di discussione nei circoli politici e la pubblica opinione se ne occupa del pari.

Un telegramma da Londra occupandosi del fatto dice:

L'opinione pubblica inglese è divisa circa l'opportunità di trasportare la capitale dell'India da Calcutta, ove è rimasta, virtualmente dal principio della dominazione britannica, a Delhi, che è sempre stato il centro della opposizione degli indigeni alla dominazione straniera.

I fautori del cambiamento notano che, se l'India è, come certi storici la rappresentano, l'Italia dell'Asia, Delhi assume per il vasto Impero l'importanza e l'influenza di Roma.

Inoltre la sua posizione geografica è eccezionalmente favorevole per la dominazione e l'amministrazione, tanto che fu la stessa ragione d'essere della città e determinò la sua potenza e lo splendore nei secoli passati.

Delhi è il centro di tutte le strade, che dal nord, dall'oriente e dall'occidente entrano nella penisola indostanica; tutte le grandi arterie possono essere dominate da Delhi e, specialmente, quelle che vengono attraverso la catena dell'Himalaya e mettono l'India in comunicazione coll'Asia centrale.

Si afferma che lo spirito nazionale non può essere che lusingato dal vedere l'Inghilterra riprendere in tal modo la tradizione degli antichi Imperatori, che ebbero la loro sede in Delhi.

A queste osservazioni non mancano le obbiezioni. In primo luogo sta la questione della spesa; l'India non è, malgrado i suoi splendori ed i suoi tesori artistici, malgrado gli ori e le gemme dei suoi Rajah e dei suoi Nababbi, un paese ricco, e tutti sanno quanto siano grandi le sofferenze delle masse della popolazione.

Ora il trasportare gli uffici governativi da Calcutta a Delhi, ed il farlo con decoro degno della città imperiale, implicherà una spesa enorme di circa duecento milioni di franchi.

Certo che questa spesa potrà essere suddivisa in molte annualità, ma ad ogni modo essa rappresenterà un grave carico per l'erario indiano.

Ad ogni modo anche i più propensi al cambiamento riconoscono che questo non potrà cominciare ad effettuarsi prima di tre o quattro anni e che dovrà essere graduale e durare parecchi altri anni, di modo che per più di un decennio l'India ha innanzi a sè una specie di periodo di transazione, nel quale sarà difficile sapere se è governata da Calcutta o da Delhi.

Ora ciò appare poco conveniente agli interessi inglesi, date le agitazioni politiche e nazionaliste che si stanno svolgendo in India e per dominare le quali occorrono al Governo anglo-indiano unità ed energia.

***

L'incidente russo-nord americano è nel suo stato più acuto. Il Governo di Washington nel rifiuto della Russia di riconoscere i passaporti americani rilasciati agli ebrei ha riscontrato tale violazione del trattato di commercio del 1832 da decidersi a denunziarlo. Abbiamo ieri pubblicato le notizie in merito pervenute da Pietroburgo e da Washington, donde oggi si hanno queste altre sullo stesso argomento:

Il presidente della Confederazione Taft ha informato il Senato e la commissione degli affari esteri di avere notificato alla Russia, il 15 corrente, l'abrogazione del trattato di commercio del 1832 fra la Russia e gli Stati Uniti.

L'ambasciatore degli Stati Uniti ha consegnato al ministro degli esteri una nota che contiene l'abrogazione del trattato del 1832 fra Stati Uniti e Russia e propone di entrare subito in trattative per un nuovo trattato.

***

La situazione cinese, che si aggrava malgrado l'armistizio, spinge il Governo giapponese e quello inglese ad un intervento. Così assicura parte della stampa inglese, tuttochè qualche altro giornale sostenga che nessun intervento straniero minacci la Cina. In proposito da Tokio, 18, telegrafano:

Il ministro degli esteri dichiara prematura la voce sparsa dalla stampa che l'Inghilterra e il Giappone si siano messi d'accordo per intervenire in Cina.

Nondimeno tale eventualità è qui ritenuta possibile. I giornali dichiarano che se il termine posto dalle due potenze per la soluzione delle difficoltà verrà oltrepassato, esse prenderanno misure decisive.

E da Londra, 18, si ha sullo stesso argomento:

Contrariamente alle informazioni della stampa giapponese, la voce di un intervento dell'Inghilterra e del Giappone in Cina è priva di fondamento. Però i ropprescntanti dei rispettivi governi sono stati invitati a partecipare a tutti i negoziati in vista della cessazione delle ostilità fra i partiti in lotta, al fine di cercare di interporre i loro buoni uffici.

Intorno ai conflitti tra rivoluzionari e imperialisti telegrafano da Pechino:

La polizia ed una parte delle truppe realiste si sono impadronite stanotte dello *yamen* di Tao-Tsin, capo dell'amministrazione rivoluzionaria. Gli imperiali si sono impadronisti pure di tre navi da guerra, che sono state condotte a Shanghai.

*** Tuan-Fang, ex-direttore generale delle ferrovie di Wu-Chang, sarebbe stato assassinato a Pe-Keu da alcuni soldati.

DIARIO DELLA GUERRA

L'azione militare.

Tripoli, 17. — L'oasi di Zanzur è stata occupata stamane, alle ore 11.

Tripoli, 18. — Ieri il 50° fanteria, un battaglione del 73° fanteria, il reggimento lancieri Firenze, una batteria da campagna ed una batteria da montagna hanno eseguito una ricognizione a Zanzur di dove sono ritornati al tramonto.

Gli abitanti trovati nell'oasi si sono mostrati molto intimoriti della presenza delle nostre truppe, e qualche beduino isolato ha sparato alcuni colpi di fucile da lontano e senza alcun danno.

Perquisito rapidamente l'interno dell'oasi, vennero ritirate alcune armi, e furono accompagnati a Tripoli quattro capi per conferire col comando.

Anche ieri mattina due battaglioni, due squadroni ed una batteria da montagna hanno eseguito da Ain-Zara una ricognizione fino a Bir-el-Din, incontrando alcune pattuglie di cavalleria turche che si sono ritirate alla vista dei nostri. Da Bir-el-Din fu avvistato un accampamento turco a circa cinque chilometri di distanza. Aperto il fuoco dalla nostra batteria, una turba di circa 400 uomini si affretta a levare il campo ed a ritirarsi.

Da Bengasi un radio-telegramma segnala tutto tranquillo.

Tripoli, 18. — Il 16 corrente le torpediniere *Iride* e *Cassiopea* eseguivano una ricognizione lungo la costa in prossimità del confine francese fra Ali-Said e Macaber.

Da un gruppo di arabi partirono numerosi colpi che causarono la morte di un marinaio e il ferimento di un altro. I nemici furono dispersi con numerose perdite dal fuoco dell'artiglieria.

Tripoli, 18. — Nessuna novità.

È stato trovato nell'oasi presso Henni l'involucro

del draken-ballon, portato via dall'uragano dell'altro ieri.

Tempo sempre cattivo e mare agitato.

Smentita.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Roma, 18. — L'*Agenzia Ottomana* riferisce una pretesa importantissima vittoria dei turchi in Tripolitania. Questi avrebbero respinto gli italiani da Garian, infliggendo loro gravi perdite.

Anche questa notizia, come tutte le altre di ugual fonte, è assolutamente falsa. Infatti basta rilevare che i nostri accampamenti sono lontani molti chilometri da Garian.

Notizie ed informazioni.

Tripoli, 18. — La commissione incaricata della ripartizione dei doni di Natale svolge l'opera sua. L'enorme quantità dei regali pervenuti sarà equamente divisa fra le truppe. Per il denaro raccolto provvederà direttamente il comando.

Il comitato delle signore lavora alacremente per rendere solenni le onoranze che il 20 corrente saranno tributate alla memoria dei prodi caduti.

La città riprende la sua attività.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Adunanza del 10 dicembre 1911

Presidenza del socio S. E. PAOLO BOSELLI presidente dell'Accademia

Il presidente presenta il volume del socio Sforza: « Il generale Manfredo Fanti in Liguria e lo scioglimento della divisione lombarda » (Roma-Milano, Albrizi, Segati e C., 1911) dando un breve cenno del contenuto e in particolare dei documenti che vi sono pubblicati.

Il socio Ruffini offre il libro di G. L. Perugi: *Gottschalc* (Roma, Bazzocchi, 1911).

Il socio D'Ercole presenta « Gli elementi di etica di G. Vidari » (2ª edizione, Milano, Hoepli, 1911) e le versioni italiane della « Fondazione della metafisica dei costumi » (Pavia, Matteo Speroni, 1911) e della « Metafisica dei costumi », parte 2ª: « La dottrina della virtù » di E. Kant a cura dello stesso Vidari.

Le parole di vivo encomio dette dal socio D'Ercole nell'atto della presentazione sono inserite negli Atti.

I soci Einaudi e Ruffini discorrono del volume di F. Lameire « Les déplacements de souveraineté en Italie pendant les guerres du XVIII siècle » (Paris, Rosseau, 1911), dall'autore inviato in omaggio all'Accademia, rilevando la importanza che le notizie raccolte dal Lameire hanno per la storia della finanza e per quella del diritto internazionale.

Il socio De Sanctis presenta a nome dell'autore R. von Scala, il discorso intitolato: « Die Anfänge geschichtlichen Lebens in italien » edito nella *Historische Zeitschrift* (vol. CVIII, 1911).

Per gli atti sono offerte le seguenti note:

dal socio Renier: Attilio Levi « *acciaio, aceto* e *dito* in Piemonte »;

dal socio De Sanctis: Bacchisio Motzo « Per il testo del *Quod omnis probus liber* » di Filone;

Umberto Mancuso: « Un'ode di Pindaro e un centone pindarico ». (Saggi di critica stilistica);

Giuseppe Corradi: « Gli ultimi Eacidi ». Note di genealogia e di cronologia ellenistica.

Per l'inserzione nelle memorie il socio D'Ercole presenta una sua monografia intitolata: « La logica aristotelica, la logica kantiana ed hegeliana e la logica matematica con accenno alla logica indiana — I. La logica aristotelica - II. La logica kantiana ».

La classe, presa cognizione della monografia del D'Ercole, ne delibera a scrutinio segreto la inserzione nelle Memorie accademiche.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il duca di Aosta giunse ieri in Roma. Dopo aver presieduto la Commissione per i sussidi alle famiglie dei soldati morti e feriti in guerra, l'augusto principe ripartì per Pisa.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale si è riunito iersere in seduta pubblica sotto la presidenza del sindaco, che dopo la lettura del verbale diede comunicazione della distribuzione degli uffici ai nuovi assessori; delle irrevocabili dimissioni del professor Rossi-Doria da consigliere; di una lettera della famiglia Zanazzo per ringraziare l'amministrazione della parte presa alla luttuosa circostanza della morte del suo capo, Luigi.

Data lettura di una interrogazione del consigliere Mazzolani sulla voce che il municipio cederebbe l'azienda del proprio servizio tramviario, e di numerose deliberazioni della Giunta, tutte approvate dal Consiglio, la seduta venne tolta alle 23.30.

Per le famiglie dei soldati in guerra. — Ieri, sotto la presidenza di S. A. R. il duca d'Aosta, si è riunita, in seduta plenaria, la commissione centrale per la erogazione delle somme offerte a favore delle famiglie bisognose dei militari morti o feriti nella guerra contro la Turchia.

La commissione ha, con vivo compiacimento, preso atto dell'operato della sottocommissione incaricata della distribuzione dei sussidi ed ha rilevato come essa abbia condotto i suoi lavori con ogni alacrità ed abbia già deciso, in conformità dei criteri fissati dalla commissione, su quasi tutte le domande delle famiglie dei militari morti che le sono pervenute sinora.

La Commissione ha poi deliberato di iniziare la concessione de sussidi anche alle famiglie dei militari feriti o che siano stati gravemente ammalati, i quali si trovino in licenza di convalescenza e per le loro condizioni fisiche riescano di peso alle famiglie.

In complesso, le domande sinora giunte alla Commissione non sono molto numerose, ciò che induce a dubitare che, nonostante la comunicazione fatta a tutti i sindaci, prefetti e sottoprefetti, non siasi ancora abbastanza diffusa la conoscenza dell'incarico affidato alla Commissione. Sarà bene perciò che le autorità tutte e la stampa diano opera a che tale conoscenza si divulghi in guisa che le famiglie colpite dalla sventura possano prontamente chiedere ed ottenere quel sollievo che la beneficenza nazionale ha loro destinato.

*** L'obolo della cittadinanza romana per le famiglie bisognose dei soldati in guerra, raccolto domenica con i biglietti suppletivi nei trams della S. R. T. O. è stato di L. 4728,85, con una complessiva vendita di 94.577 biglietti.

Per la Croce Rossa Italiana. — La colonia italiana di Santiago del Cile ha organizzato una grande festa per raccogliere fondi a favore della Croce Rossa Italiana.

L'incidente italo-argentino. — Un odierno dispaccio da Buenos Aires dice che il Governo argentino ha deciso di sopprimere le misure sanitarie per le provenienze dall'Italia.

Il presidente della repubblica, Saenz Peña, firmerà domani il relativo decreto.

Necrologio. — A Biella iermattina, improvvisamente, decedeva l'avv. Luigi Guelpa, ex-deputato al Parlamento nazionale. È un'altra di quelle forti, integre figure subalpine che stanno esempio di carattere, d'illibatezza e di virtù.

Appartenente a stimata famiglia liberale, egli continuò nella sua Biella, fieramente patriottica, quella fede che, appresa nella Giovane Italia, aveva col suo apostolato diffusa Federico Rosazza.

Valoroso oratore forense, dotto giurista, il Guelpa teneva studio di avvocato a Torino, e nella sua Biella pubblicava a riprese giornali di propaganda liberale, spesso non privi di buon gusto letterario.

Nelle legislature XVII e XVIII rappresentò rispettivamente il collegio di Novara II e di Cossato.

Anima gentile e forte, dedicò l'ingegno agli studi più efficaci al bene del popolo, fra il quale viveva con l'affettuosità del fratello.

Recentemente della forte sua fibra diede prova in una disputa oratoria nella quale, esaltandola con sentimento italiano, difese da inconsulti attacchi l'impresa guerresca in Tripolitania.

Oggi Biella tributerà alla salma del valoroso suo figlio solenni, meritate onoranze.

Arte italiana. — Il comitato per l'erezione di un monumento all'Imperatore Alessandro II, in Pietroburgo, ha assegnato per i bozzetti del concorso internazionale il primo premio di 5000 rubli a Raffaello Romanelli di Firenze, il secondo di 4000 al marchese Clemente Origo pure di Firenze; e per i progetti relativi alla parte architettonica ha assegnato il terzo premio di 250 rubli a Saverio Aioguardi di Bari.

Servizio postale colla Turchia. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« La Turchia ha autorizzato i propri uffici postali ad accettare corrispondenze ordinarie e raccomandate per l'Italia ed a distribuire quelle in arrivo dall'Italia a mezzo di servizi intermediari.

« In seguito a tale disposizione gli uffici postali del Regno sono autorizzati ad accettare e a dar corso a corrispondenze ordinarie e raccomandate per qualsiasi località della Turchia, tenendo presente che le corrispondenze stesse debbono aver corso esclusivamente pel tramite del servizio austriaco ».

Marina mercantile. — L'*Umbria*, della N. G. I., è giunto a Montevideo. — Il *Lazio*, della stessa Società, è pure giunto in quel porto. — Il *Re Vittorio*, pure della N. G. I., partito da Santos per Buenos Aires, è giunto a Montevideo.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 18. — *Camera dei deputati.* — Nella tribuna diplomatica assistono varie notabilità, fra le quali l'ambasciatore d' Italia, on. Tittoni.

Il presidente Brisson commemora l'abate Gayraud, deputato del Finistère.

Si riprende quindi la discussione dell'accordo franco-tedesco.

Long esamina la Convenzione che istituisce il protettorato della Francia sul Marocco.

Long ritiene che il regime economico stabilito al Marocco sia equo (Applausi). Fa riserve riguardo alla linea d'accesso a Fez, la quale non deve essere posposta ad alcun'altra linea. Il primato della linea di Fez non dovrà però significare che essa debba essere costruita avanti di ogni altra ma che dovrà figurare nel primo programma, che potrebbe comprendere altre linee.

Il *presidente del Consiglio*, rispondendo poscia ad una interrogazione, dice che non ha preso alcun impegno di costruire ferrovie nel Souk.

Long ritiene che l'espansione commerciale della Francia sarebbe aiutata dalla preponderanza politica francese al Marocco. L'accordo franco-tedesco non eliminerà tutte le difficoltà, ma queste verranno deferite al tribunale dell'Aia. Spetterà al Governo migliorare la situazione della Francia al Marocco.

Il presidente del Consiglio Caillaux rileva che spetta a lui di difendere dopo i ministri De Selves e Lebrun il trattato concluso nello scorso novembre e lo farà con convinzione.

Il Governo non ebbe altra cura ed altri meriti che completare la formazione di un grande impero nell'Africa settentrionale, e si propose di aggiungere un anello di più nella catena degli acquisti territoriali realizzati in epoche anteriori. Ricorda la ingiusta sorte subita da Jules Ferry, il quale dette la Tunisia alla Francia. L'Algeria, la Tunisia e il Marocco costituiscono un'unità.

Nel 1904 Delcassè aveva già segnalato la difficoltà di evitare che alcuna altra potenza si installasse al Marocco. Gli accordi intervenuti permisero di realizzare con mezzi pacifici l'opera iniziata dalla stessa natura. Ricorda gli avvenimenti del 1905 e le lagnanze esposte in quell'epoca contro la Francia e la Germania e che avevano lo scopo di creare un Marocco internazionale. L'atto di Algesiras riconosceva i nostri diritti speciali, ma esso non poteva condurre a riforme al Marocco, perchè imponeva alla Francia il dovere di agire e in pari tempo la metteva nell'impossibilità di compierlo.

Dal punto di vista finanziario, le conseguenze dell'Atto di Algesiras erano ancora più gravi pel bilancio.

La ragione imponeva alla Francia di negoziare per uscire da tale situazione.

Il presidente del Consiglio prosegue, dicendo che nel 1909 intervenne un accordo fra i Governi di Parigi e di Roma e ricorda pure l'accordo anglo-francese e l'accordo franco-spagnuolo.

Avevamo dunque al Marocco - egli dice - una libertà abbastanza grande. Seguirono gli avvenimenti del 1909.

Il cancelliere dell'Impero ripeteva ancora una volta, alcuni giorni fa, le rimostranze della Germania. Non ingombrerò la trattazione di questo argomento con controversie inutili e vane; non voglio essere accusato di fare polemica.

L'intervento della Germania aveva momentaneamente allontanato la Francia dalla sua azione nazionale al Marocco, per costringerla a tentarne la internazionalizzazione.

L'oratore dice che il progetto tedesco, incompleto, concepito in termini vaghi circa le conseguenze politiche e che non precisava quale fosse l'azione della Francia, poteva soltanto aumentare le difficoltà, ciò avvenne quando si parlò delle grandi imprese e specialmente delle ferrovie.

La questione delle ferrovie - chiede l'oratore - è economica o politica?

Era chiaro, quando avvenne il ritiro dell'ultimo Gabinetto che i negoziati non potevano condurre ad una conclusione.

Caillaux espone quindi quale era la situazione quando egli giunse al potere. In tale grave situazione che cosa fare? Convocare una conferenza? Tale convocazione portava seco alcuni rischi e la Germania vi si opponeva. Restavano le trattative dirette. Vi era inoltre il precedente del 1909. Occorreva ottenere il riconoscimento completo dei diritti politici della Francia sul Marocco, si doveva far cancellare l' ipoteca politica dell'Atto di Algesiras e l' ipoteca economica del 1909.

Di quale mezzo disponevamo per ottenere ciò? dice l'oratore. Pagare, come avevamo fatto nel 1904 verso l'Inghilterra. (Movimenti). È stato detto che abbiamo acquistato dalla Germania il Marocco che non apparteneva ad essa. Apparteneva forse il Marocco alle altre Potenze dalle quali acquistammo il disinteressamento nel 1904?

Jaurès, interrompendo: E l' Italia?

Caillaux: E l'accordo concluso nel 1909?

Vi sono nella storia numerosi precedenti di territori ceduti in

cambio di diritti. Così l'Inghilterra cedette alla Germania l'isola di Heligoland.

L'oratore ricorda parecchi altri esempi.

Perchè, dice poi il presidente del Consiglio, le trattative si rivolsero al Congo? Non siamo noi che abbiamo presa questa strada; la Germania ne parlò per la prima fin dal 1905; non deve quindi sorprendere che essa nel 1911 sia nuovamente tornata sul Congo.

Jaurès, interrompendo: Di che cosa si trattò nel colloquio di Kissingen?

Caillaux risponde: Di questioni economiche. E continua: Abbiamo pagato troppo caro? Abbiamo ricevuto abbastanza? L'oratore conviene che il sacrificio è stato penoso, ma aggiunge che è lontano da lui il pensiero di deprezzare il compenso ottenuto.

Prende quindi la parola Louis Dubois, deputato della Senna. Egli pone di nuovo le due questioni: Quale protettorato? Quale Marocco? Ci si dà, egli dice, un Marocco decapitato.

L'Inghilterra e la Spagna ne profittano molto più di noi stessi, tanto dal punto di vista della superficie quanto da quello strategico. Egli contesta che la Francia abbia ottenuto un vero protettorato del Marocco. Questo che ci è concesso non ha nulla di comune col protettorato in Tunisia.

Dubois sostiene che la Banca di Stato intralcerà l'amministrazione francese al Marocco. Egli prevede specialmente difficoltà per la costruzione di ferrovie. A nostro parere, il Marocco è aperto a tutti sotto la responsabilità della Francia.

Noi abbiamo il privilegio degli oneri, e di questi oneri saranno i contribuenti francesi che faranno le spese.

La Germania ha ottenuto ciò che voleva al Marocco ed inoltre noi le abbiamo procurato un accrescimento del suo impero coloniale.

Dubois esamina lungamente le cause di difficoltà che potranno derivare nell'avvenire dall'accordo e si domanda: quale opinione avranno di noi le popolazioni del Congo, di noi che abbiamo capitolato in piena pace? (Applausi a destra e al centro).

La seduta è quindi tolta.

ATENE, 18. — *Camera dei deputati*. — Si dà lettura della lettera dell'assemblea rivoluzionaria cretese che annuncia la sua decisione d'inviare rappresentanti ad Atene, e giustifica tale decisione colle ripetute dichiarazioni benevoli per parte delle potenze protettrici di Creta, specialmente quella dell'ottobre 1908, e colla necessità di mettere fine ad una situazione unanimemente riconosciuta come pericolosa.

L'assemblea cretese esprime la speranza che la Camera ellenica non esiterà ad accogliere la decisione.

La decisione viene rinviata a giovedì prossimo.

COSTANTINOPOLI, 18. — *Camera dei deputati*. — I deputati albanesi presentano una mozione con la quale chiedono di interpellare i ministri dell'interno e della guerra sulla questione dell'Albania.

Essi dichiarano che la situazione in Albania è grave e non potrebbe prolungarsi senza pericolo. Domandano per gli albanesi mussulmani gli stessi privilegi che sono accordati ai malissori. Reclamano la immediata applicazione all'Albania delle riforme promesse dopo la costituzione. Protestano contro il progetto di scioglimento della Camera che, liberando il Governo da ogni controllo, gli permetterebbe di non fare nulla per l'Albania.

La Camera accetta l'interpellanza e ne fissa la discussione a sabato.

Allo scopo di ritardare la discussione Ferid, deputato indipendente, presenta una mozione tendente a chiedere al Senato di decidere se il Sultano possa richiamare immediatamente al potere il Gran Visir dimissionario in seguito al rigetto da parte della Camera di un progetto di legge ministeriale, o se debba affidare il gran visirato ad un altro personaggio.

La Camera accetta la mozione con 90 voti contro 78.

Basri, albanese, dichiara di aver presentato una mozione tendente a provare che il Gran Visir Said pascià non è favorevole alla Costituzione perchè presentò, nel passato, al Sultano Abdul Hamid un rapporto contro la Costituzione. Basri chiede con violenza che venga data lettura della sua mozione.

Scoppia un tumulto che diviene estremamente grave. Il segretario della Camera Haider fà per lanciare la sua sedia sulla testa del deputato della opposizione Abireddine. I due contendenti sono separati dai deputati vicini.

Il tumulto è indescrivibile. Il presidente toglie la seduta.

Il partito *Unione Liberale* ha deciso che i suoi componenti non assisteranno alle sedute della Camera, finchè il presidente Ahmed Riza bey si opporrà alla lettura della mozione Basri.

Tale decisione dell'*Unione Liberale* ha impedito che potesse esser tenuta di nuovo la seduta, mancando il numero legale.

COSTANTINOPOLI, 18. — Si assicura che, subito dopo lo scioglimento della Camera, il Gabinetto Said, che sarà ricostituito su nuove basi, entrerà risolutamente nella via delle riforme ed applicherà immediatamente una serie di leggi tra le più urgenti, che sottoporrà ulteriormente all'approvazione della Camera. Fra esse sono la legge che modifica il regime della proprietà fondiaria e quella che regola la questione dei territorî in Armenia.

Il nuovo Gabinetto procurerà principalmente di risollevare il paese dal punto di vista economico.

VIENNA, 18. — La commissione del bilancio della Camera dei deputati ha continuato la discussione generale del progetto circa la Facoltà giuridica italiana. Il deputato pangermanista Malik termina il suo discorso interrotto nella seduta precedente.

Parla poi il deputato polacco Rosner, il quale propone di fissare Cracovia quale sede della Facoltà giuridica italiana.

Il deputato italiano barone Malfatti protesta contro gli attacchi mossi dal deputato tedesco Erler, specialmente contro le sue asserzioni, che la istituzione della Facoltà giuridica italiana è una concessione al Regno d'Italia.

Gli italiani dell'Austria non hanno mai immischiato la politica estera nella questione della università italiana: essi non hanno fatto che chiedere l'adempimento di un loro diritto.

Dichiara che gli italiani non possono assolutamente accettare Praga o Cracovia come sedi della Facoltà, giacchè essi hanno sempre dichiarato che unica sede adatta per la facoltà giuridica è Trieste, e faranno conformi proposte.

Il deputato Diamand, socialista polacco, si dichiara favorevole alla scelta di Trieste come sede della Facoltà.

Il deputato liberale tedesco di Vienna, Friedmann, propone di adottare in massima come sede della Facoltà Trieste od una città del Goriziano o dell'Istria, salvo a scegliere la sede definitiva con una ordinanza. Si dichiara contrario alla designazione di Vienna.

Il ministro dell'istruzione rileva le difficoltà della questione universitaria, che però in ogni caso deve venire risolta. L'attuale progetto è stato presentato per il fatto che la popolazione italiana della Monarchia aveva già da molto tempo modo di dedicarsi agli studi superiori in una regione di lingua italiana.

Il progetto presentato contiene due punti principali: il primo riguarda la istituzione di una facoltà giuridica con lingua d'insegnamento italiana in un luogo del paese abitato dalla popolazione italiana dell'Austria; il secondo si riferisce alla sede provvisoria della facoltà.

Per ottenere una istituzione che sia all'altezza delle ricerche scientifiche e degli studi, è necessario un periodo di consolidamento. Soltanto nel caso che la facoltà venga istituita in un luogo lontano dalle competizioni politiche, per potere consacrarsi esclusivamente al suo compito ed allo studio della scienza, potrebbe raggiungersi lo scopo desiderato. Perciò il ministro è del parere che la grande città marittima a sud della Monarchia ed i suoi dintorni non sarebbero adatti a tale scopo.

Il deputato Sustersic dice che la Facoltà giuridica italiana fu sempre trattata come una questione politica, non soltanto dai Governi, ma anche dai partiti ed in ispecie dagli italiani stessi. La que-

stione ha anche carattere politico perchè fu posta in relazione con la politica estera.

SAN PAOLO, 18. — Stamane presso Odessa (Minnesota) il treno-express transcontinentale della linea Chicago-Milvankee-San Paolo, essendosi arrestato in conformità ai segnali fattigli, sopraggiunse un treno-bis.

In seguito all'urto avvenuto, vi sono stati nove morti e numerosi feriti gravemente.

BERLINO, 18. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* confuta le discussioni dei giornali se i Governi confederati nel fissare il bilancio dell'Impero abbiano preso abbastanza in considerazione la necessità che la forze militari garantiscano la sicurezza del progressivo sviluppo dell'Impero.

Il giornale dice che la nazione sa che i Governi confederati vedranno sempre uno dei loro doveri più importanti nel mantenimento e nello sviluppo delle forze militari e non esiteranno mai ad agire in conformità.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* aggiunge informazioni generali sul nuovo bilancio. La parte ordinaria si pareggia in marchi 1.684.890.367, con un aumento di 140.568.819 in confronto con lo scorso anno.

Per le entrate dei dazi doganali e delle imposte si prevede un aumento di 78 milioni.

Per le entrate del bilancio ordinario (poste, tipografia dell'Impero e ferrovie dell'Impero) si prevede un aumento di 116 milioni.

La spesa per l'aumento dell'esercito, ammontante a 22 milioni, è contenuta nel bilancio generale dell'amministrazione dell'esercito dell'Impero.

Si prevede un prestito di 43.758.372, mentre nell'esercizio precedente il prestito ammontò a 97.500.006.

Il debito dell'Impero potrebbe arrestarsi nell'esercizio 1912, raggiungendo la cifra massima di 5.396.887.801.

COSTANTINOPOLI, 18. — Il partito dell' « Unione liberale » della Camera ha deciso di chiedere al presidente l'applicazione del regolamento contro Haidar e il permesso per la lettura della mozione Basri.

Il presidente ha rifiutato. La continuazione della seduta è stata impossibile.

Si dice che la mozione Basri contiene il testo del rapporto di Said pascià, che, chiamato dall'ex-Sultano a pronunciarsi sulle proposte di Ismail Kemal per il ristabilimento della costituzione, espresse l'opinione che la Turchia non è suscettibile di costituzione.

L'unione liberale ha respinto la proposta degli indipendenti di concludere una tregua con la maggioranza.

Il Consiglio dei ministri ha deciso la lista dei nuovi senatori, la quale comprende Emrullah, ex-ministro dell'istruzione, Kiazim, ex-prefetto di Costantinopoli e Ibrahim, valì di Salonicco, oltre parecchi deputati.

Comincerà presto la pubblicazione dei *djoumals*, rapporti sullo spionaggio scritti sotto l'antico regime. Però, dietro richiesta di Mahmud Chefket pascià, il quale dice che vuole evitare dissidi nell'esercito, si eviterà la pubblicazione dei *djoumals* degli ufficiali.

Secondo alcune voci, in una riunione, il gran visir, il ministro della guerra, il capo dei giovani turchi e l'ex-ministro Halil hanno deciso di rinunziare allo scioglimento della Camera; se la Camera respingesse l'emendamento della Costituzione, il Gran Visir darebbe definitivamente le dimissioni.

Secondo altre voci invece, stante l'attitudine della Camera, si è deciso di affrettarne lo scioglimento. La commissione per la revisione della Costituzione presenterà domani la sua relazione sul progetto ministeriale, che la Camera discuterà mercoledì. Si ritiene che la Camera respingerà il progetto e che Said pascià si dimetterà e sarà incaricato di ricostituire il gabinetto. Egli poi ripresenterà il progetto, che la Camera respingerà ancora. Said pascià potrà allora, conformemente alla Costituzione, sciogliere la Camera con l'approvazione del Senato.

COSTANTINOPOLI, 18. — Corre voce che il gran visir trovò ieri in alto luogo disposizioni sfavorevolissime relativamente allo scioglimento della Camera.

Dopo il Consiglio dei ministri, il capo dei giovani turchi, Seyd, e l'ex ministro Halil conferirono lungamente col gran visir e con il ministro della guerra sugli incidenti alla Camera e sulla situazione politica.

WASHINGTON, 18. — La relazione del segretario di Stato pel tesoro per il 1912 prevede le spese in 637.921.000 dollari e le entrate in 667.000.000.

Alle spese bisogna aggiungere 47.264.000 dollari per la costruzione del canale di Panama.

La relazione raccomanda al Congresso di approvare, riguardo alla circolazione monetaria, le misure legislative, che proporrà la Commissione Aldrich, il cui schema fu generalmente approvato dagli uomini di affari. Questa riforma è indipendente dai partiti.

BERNA, 18. — Il Consiglio federale ha nominato presidente della delegazione internazionale del Sempione, al posto di Weissenbach dimissionario, Dinkelmann, nuovo presidente della Direzione generale delle Ferrovie federali, e, come membro della delegazione stessa, in sostituzione di Dinkelmann, il presidente uscente Weissenbach.

BERLINO, 19. — La principessa ereditaria Cecilia ha partorito felicemente un principe.

TEHERAN, 19. — Il Meylis ha respinto la proposta del Gabinetto per risolvere la crisi con la Russia.

I russi si preparano ad avanzare su Teheran giovedì prossimo.

La capitale mantiene un'attitudine apatica, ma le provincie sembra vogliano resistere.

ULTIME NOTIZIE DELLA GUERRA

Tripoli, 17. — Allo scopo di interrompere la linea telegrafica da Zanzur a Garian e per vedere se si incontrava resistenza, sono stati mandati il 50° reggimento fanteria, un battaglione del 64° comandato dal maggiore Bianculli, una batteria da campagna col capitano Disuni, una batteria da montagna e il reggimento lancieri di Firenze. Da Ain Zara una colonna sorvegliava la strada di Azizia.

Il movimento si è svolto regolarmente; il telegrafo è stato distrutto per vari chilometri ed il paese è stato occupato dopo poche fucilate. Un centinaio di arabi si sono sottomessi consegnando le armi e le munizioni. Sono state fatte saltare varie casse di polvere. Terminato il loro cómpito, le truppe sono rientrate a Tripoli, in ottime condizioni.

La fanteria ha compiuto una marcia di circa 40 chilometri su un terreno faticosissimo, dando prova di mirabile resistenza.

Tripoli, 18. — Si conferma la solita dislocazione delle forze turco-arabe a Garian e ad Azizia.

Parecchie famiglie del Sahel dirette alle loro case sarebbero state fermate dagli arabi di Alauma che non le lasciarono proseguire.

Continuano ad arrivare capi arabi del Sahel a fare atto di sottomissione benchè i turchi tengano in ostaggio le loro famiglie.

Tripoli, *19*. — Nulla di nuovo a Tripoli, Ain Zara, Tagiura ed Homs.

Da Bengasi si ha con radiotelegramma che la situazione rimane invariata.

Guglielmo Marconi, arrivato il giorno 16 a Tripoli, dopo aver eseguito ben riuscite esperienze con stazioni radiotelegrafiche da campo ridotto, e con stazioni ridotte da campo senza antenne, ed avere scelto la località per l'impianto di una stazione radiotelegrafica normale, si è imbarcato ieri sulla R. nave *Pisa* per far ritorno in Italia.

Si è dato mano, sopra un progetto studiato dalle autorità competenti, ai lavori per la stazione sanitaria marittima.

Sono stati spediti a Napoli molti fucili Mauser, Martini ed altri tipi sequestrati ai turchi, nonchè otto milioni di cartucce Mauser e Martini, pure confiscate.

NOTIZIE VARIE

Il raccolto vinicolo in Francia. — I rendimenti per ettaro sono stati nel 1911 poco elevati, ma tutti i viticultori sono però d'accordo nel riconoscere che i vini in complesso sono quest'anno di una qualità che li eleva al rango delle migliori annate. Malgrado la vendemmia poco abbondante e la produzione di vino assai inferiore alle aspettative dell'estate scorsa i prezzi sono assai più rimunerativi che nel passato.

Lo sviluppo dell'industria della seta in Russia — Dal Bollettino settimanale delle finanze, dell'Industria e del commercio di Pietroburgo si apprende che durante gli ultimi due o tre anni l'industria della seta ha fatto in Russia dei grandi progressi; il suo consumò cresce rapidissimamente: l'importazione della seta e degli articoli di seta è aumentata del 50 per cento in peso in cinque anni, cioè da 102.800 puds che era nel 1906 ha raggiunto nel 1910 puds 159.300, e come valore, l'aumento è salito del 75 3/4 per cento. Questo aumento è dovuto principalmente alla seta greggia. Le regioni di Mosca e di Vladimir che sono i centri più importanti dell'industria serica in Russia contano quasi 6500 telai meccanici. Tutto l'aumento del consumo della seta in Russia è dovuto ai prodotti importati all'estero poichè la sericoltura in Russia è ancora assai limitata ed ha poca influenza sul mercato generale della seta.

Infatti la produzione totale della seta greggia nel Caucaso diminuisce di anno in anno ed è valutata intorno ai 13-15 mila puds, mentre il consumo totale della seta in Russia tocca i 175-180 mila puds all'anno.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

18 dicembre 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri	766.47
Termometro centigrado al nord	12.4
Tensione del vapore, in mm.	7.24
Umidità relativa, in centesimi	67
Vento, direzione	N
Velocità in km.	1
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	14.8
Temperatura minima	6.1
Pioggia in mm.	—

18 dicembre 1911.

In Europa: pressione massima di 775 sulla Russia, minima di 735 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora risalito, fino a 7 mm. in Sicilia; temperatura prevalentemente diminuita; vento forte di Ponente sulle Marche, pioggerelle sparse al sud e Sicilia.

Barometro: pressochè livellato intorno a 771.

Probabilità: venti deboli o moderati occidentali sul golfo ligure, prevalentemente settentrionali altrove; tempo generalmente buono; Adriatico e alto Tirreno mossi od alquanto agitati.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 18 dicembre 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima nelle 24 ore	Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	calmo	14 2	7 5
Genova	sereno	calmo	14 0	9 5
Spezia	sereno	calmo	12 9	7 1
Cuneo	1/4 coperto	—	9 5	2 2
Torino	3/4 coperto	—	7 8	1 2
Alessandria	sereno	—	8 3	0 6
Novara	sereno	—	10 2	2 8
Domodossola	sereno	—	10 0	— 2 1
Pavia	1/4 coperto	—	7 8	— 1 8
Milano	1/4 coperto	—	9 2	1 2
Como	sereno	—	9 0	0 5
Sondrio	sereno	—	4 8	0 1
Bergamo	3/4 coperto	—	9 0	4 5
Brescia	sereno	—	9 8	4 3
Cremona	nebbioso	—	9 7	0 6
Mantova	—		—	—
Verona	coperto		11 0	2 1
Belluno	1/4 coperto	—	7 4	— 1 4
Udine	sereno	—	11 3	4 1
Treviso	1/4 coperto	—	13 0	3 4
Venezia	sereno	calmo	11 6	5 1
Padova	1/4 coperto	—	7 6	2 6
Rovigo	sereno	—	12 1	— 0 2
Piacenza	sereno	—	9 3	0 3
Parma	sereno	—	11 0	2 2
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	10 8	3 0
Modena	1/4 coperto	—	10 5	3 4
Ferrara	—	—	10 7	0 5
Bologna	sereno	—	11 2	5 2
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	9 6	5 6
Pesaro	sereno	legg. mosso	14 7	2 0
Ancona	sereno	legg. mosso	11 0	0 8
Urbino	1/4 coperto		8 8	4 0
Macerata	nebbioso	—	10 4	1 4
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno		10 6	4 6
Camerino	nebbioso	—	7 0	4 5
Lucca	sereno	—	13 0	3 5
Pisa	sereno		16 2	1 8
Livorno	sereno	calmo	13 8	5 8
Firenze	sereno		13 2	2 9
Arezzo	sereno	—	13 0	3 2
Siena	1/4 coperto	—	10 1	4 0
Grosseto	—	—	—	—
Roma	sereno	—	16 0	6 1
Teramo	coperto	—	10 3	3 0
Chieti	coperto	—	10 4	6 6
Aquila	coperto	—	9 5	4 7
Agnone	coperto	—	8 2	4 2
Foggia	coperto	—	13 0	5 4
Bari	1/2 coperto	legg. mosso	14 0	8 2
Lecce	coperto		15 5	11 0
Caserta	sereno	—	16 3	10 5
Napoli	sereno	calmo	15 0	10 7
Benevento	nebbioso		13 6	8 1
Avellino	1/2 coperto	—	14 3	7 7
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	coperto		9 9	5 6
Cosenza	sereno	—	13 5	7 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	11 5	4 3
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/2 coperto	legg. mosso	16 5	10 0
Palermo	sereno	calmo	15 1	8 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	15 0	11 5
Caltanissetta	sereno	—	12 7	8 0
Messina	coperto	calmo	15 1	11 3
Catania	sereno	mosso	15 6	10 7
Siracusa	1/4 coperto	agitato	16 4	9 9
Cagliari	sereno	legg. mosso	16 0	5 0
Sassari	sereno	—	14 6	8 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, gerente responsabile.